

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

174^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 1984

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE,
indi del vice presidente DELLA BRIOTTA

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	Pag. 6	Discussione e approvazione con modificazioni:	
COMMISSIONI PERMANENTI		«Provvedimenti per l'esazione delle spese giudiziali penali» (90), d'iniziativa del senatore Filetti:	
Variazioni nella composizione	3	BATTELO (PCI)	Pag. 16
CONGEDI E MISSIONI	3	FILETTI (MSI-DN)	15
DISEGNI DI LEGGE		MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia	19, 20
Annunzio di presentazione	3	VASSALLI (PSI), relatore	18, 20
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	4	Discussione:	
Assegnazione	4	«Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, recante misure urgenti in materia sanitaria» (926) (Relazione orale)	
Cancellazione dall'ordine del giorno	4	Approvazione con modificazioni con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, recante misure urgenti in materia sanitaria»:	
Trasmissione dalla Camera dei deputati	3	ALBERTI (Sin. Ind.)	34
Discussione e approvazione:		BOMPIANI (DC)	43
«Istituzione della Corte di appello autonoma di Campobasso» (16), d'iniziativa del senatore Di Lembo e del senatore Lombardi:		COVI (PRI)	39
BENEDETTI (PCI)	7	DEGAN, ministro della sanità	37
DI LEMBO (DC)	9	* JERVOLINO RUSSO (DC), relatore	27, 35, 40
FILETTI (MSI-DN)	13	RANALLI (PCI)	30, 40
FRANZA (PSDI), relatore	11	ROSSI (PRI)	32
GARIBALDI (PSI)	14	SELLITTI (PSI)	44
MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia	12	* SIGNORELLI (MSI-DN)	41

Seguito della discussione:

«Norme integrative e interpretative della legge 26 gennaio 1980, n. 16, in materia di corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero» (84), d'iniziativa del senatore Barsacchi e di altri senatori;

«Indennizzo ai titolari dei beni abbandonati nei territori già soggetti alla sovranità italiana e ceduti alla Jugoslavia in base al Trattato di pace e nella ex zona "B" del Territorio libero di Trieste» (103), d'iniziativa del senatore Tonutti e di altri senatori

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente titolo: «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero»:

BEORCHIA (DC)	Pag. 23
COVI (PRI)	21, 22
GARIBALDI (PSI)	26
GHERBEZ (PCI)	21 e <i>passim</i>
GORIA, ministro del tesoro	22 e <i>passim</i>
MURMURA (DC), f.f. relatore	23, 24, 25
RUFFINO (DC)	26

GOVERNO

Trasmissione di documenti	Pag. 5
---------------------------------	--------

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE	7
------------------	---

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	45, 46, 47
Interrogazioni da svolgere in Commissione	51
Per lo svolgimento di un'interrogazione:	
PRESIDENTE	45
SALVATO (PCI)	45

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 16 OTTOBRE 1984

.....	51
-------	----

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Integrazioni	5
--------------------	---

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).
Si dia lettura del processo verbale.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario,
dà lettura del processo verbale della seduta del
giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazio-
ni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senato-
ri: Aliverti, Anderlini, Cascia, Di Nicola, Do-
nat Cattin, Fallucchi, Gianotti, Girardi, Mala-
godi, Meriggi, Ongaro Basaglia, Palumbo, Pa-
palia, Patriarca, Pingitore, Riva Massimo,
Sclavi, Tanga, Torri, Valiani, Zito.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato
i senatori: Masciadri, a Parigi, per attività
del Consiglio d'Europa.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Su designazione del Grup-
po del MSI-DN, sono state apportate le se-
guenti variazioni alla composizione delle
Commissioni permanenti:

1^a Commissione permanente: il senatore
Marchio cessa di appartenervi; il senatore
Biglia entra a farne parte;

3^a Commissione permanente: il senato-
re Marchio entra a farne parte;

5^a Commissione permanente: il senatore
Mitrotti cessa di appartenervi; il senatore Pi-
rolo entra a farne parte;

7^a Commissione permanente: il senatore
Biglia cessa di appartenervi; il senatore Fran-
co entra a farne parte;

11^a Commissione permanente: il sena-
tore Pirolo cessa di appartenervi; il senatore
Mitrotti entra a farne parte;

12^a Commissione permanente: il senatore
Franco cessa di appartenervi; il senatore Si-
gnorelli entra a farne parte.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Came-
ra dei deputati ha trasmesso i seguenti dise-
gni di legge:

C. 274, 384, 1234. — Deputati SANESE ed al-
tri; OLIVI ed altri; SACCONI ed altri. — « Di-
sciplina dell'attività di agente e rappresen-
tante di commercio » (974) (*Approvato dalla
12^a Commissione permanente della Camera
dei deputati*);

C. 1055. — « Modifiche al libro VI del co-
dice civile e norme di servizio ipotecario, in
riferimento alla introduzione di un sistema
di elaborazione automatica nelle conservato-
rie dei registri immobiliari » (975) (*Appro-
vato dalla 4^a Commissione permanente della
Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Sono stati presentati i se-
guenti disegni di legge d'iniziativa dei se-
natori:

CHIAROMONTE, ULIANICH, CALÌ, CALICE,
GIOINO, GIUSTINELLI, IMBRIACO, LOTTI, SAL-

VATO e VALENZA. — « Legge speciale per l'assetto territoriale e lo sviluppo economico della zona flegrea » (970);

PACINI, ALIVERTI, FONTANA, ANGELONI, ROMEI Roberto e BOMBARDIERI. — « Disposizioni urgenti per l'inserimento dei diabetici nella scuola, nel lavoro e nello sport » (971);

BIGLIA, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, GIANGREGORIO, MARCHIO, MITROTTI, PISTOLESE, POZZO e RASTRELLI. — « Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale » (972);

FRANZA. — « Istituzione a Benevento di una seconda sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Campania » (973);

PAVAN, VETTORI, MEZZAPESA e BERNASSOLA. — « Disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi » (976);

PAVAN, BERNASSOLA e GENOVESE. — « Equiparazione delle qualifiche del personale proveniente dagli enti locali e da altre amministrazioni le cui funzioni sono state trasferite alle unità sanitarie locali ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Modifica all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 » (977);

DIANA, CIMINO, FIOCCHI, MONDO, SCLAVI e BRUGGER. — « Statuto dell'impresa familiare dell'agricoltura » (978);

GUALTIERI, VENANZETTI, COVI, CARTIA, FERARA SALUTE, LEPIZZI, MONDO, PINTO Biagio e ROSSI. — « Riforma della legge 1º dicembre 1970, n. 898, concernente la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » (979).

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

PRESIDENTE. Il senatore Mancino ha dichiarato di ritirare, anche a nome degli

altri firmatari, il disegno di legge: « Diferimento alla Corte costituzionale delle questioni in tema di interpretazione delle leggi relative al trattamento economico, di servizio e di quiescenza dei magistrati di ogni ordine e livello » (677).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

BOLDRINI ed altri. — « Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici » (861), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

GIUST ed altri. — « Modifiche ed integrazioni per la determinazione degli stipendi del personale militare fino al grado di tenente colonnello incluso » (862), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

BONIFACIO ed altri. — « Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri » (783);

3ª Commissione permanente (Affari esteri):

Deputato REGGIANI. — Norme per il trattamento di quiescenza del personale del ruo-

lo affari albanesi del Ministero degli affari esteri, dispensato dal servizio in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1944, n. 427 » (715) (Approvato dalla 3^a Commissione permanente della Camera dei deputati);

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

SANTALCO ed altri. — « Modifiche all'articolo 5 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, recante disposizioni per la concessione di viaggio sulle ferrovie dello Stato » (742);

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

« Misure di integrazione alla legge 31 maggio 1984, n. 193, per il settore del rottame » (921);

11^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

ANTONIAZZI ed altri. — « Autorizzazione agli enti di previdenza a concedere mutui all'ENPALS » (516).

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro del tesoro, con lettera in data 4 ottobre 1984, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 28, primo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, il piano previsionale degli impegni assicurativi della sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) e dei fabbisogni finanziari dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) nel settore del finanziamento delle esportazioni per il 1985 (Doc. XLIX, n. 2).

Tale documento sarà inviato alle Commissioni permanenti 6^a e 10^a.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento — le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per il periodo dal 26 settembre 1984 alla sospensione dei lavori per le festività di fine anno.

— Disegno di legge n. 964. — Conversione in legge del decreto-legge recante diminuzione dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi (Presentato al Senato - scade il 4 dicembre 1984).

— Disegni di legge nn. 969-626-758. — Disciplina organica del nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno.

— Disegno di legge n. 873. — Abolizione del segreto di Stato per delitti di strage e terrorismo.

Non facendosi osservazioni, le suddette integrazioni al programma si considerano definitive ai sensi del succitato articolo 54 del Regolamento.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, ha adottato all'unanimità — ai sensi del successivo articolo 55 del Regolamento — il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 16 al 26 ottobre 1984.

Martedì	16 ottobre		(pomeridiana) (h. 17)	— Interpellanze ed interrogazioni.
				— Ratifiche di accordi internazionali.
Mercoledì	17	»	(pomeridiana) (h. 17)	— Disegno di legge n. 595-B. — Delega al Governo per l'attuazione della direttiva CEE 83/643, relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra gli Stati membri (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>).
				— Disegno di legge n. 950. — Conversione in legge del decreto-legge concernente sospensione dei pagamenti del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane (<i>Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 29 ottobre 1984</i>).
Giovedì	18	»	(antimeridiana) (h. 10)	
	»	»	(pomeridiana) (h. 17)	
Venerdì	19	»	(antimeridiana) (h. 10)	
	»	»	(pomeridiana) (h. 17)	— Disegno di legge n. 932. — Conversione in legge del decreto-legge recante misure amministrative e finanziarie in favore dei Comuni ad alta tensione abitativa (<i>Presentato al Senato - scade il 18 novembre 1984</i>).

(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)

174^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

11 OTTOBRE 1984

Martedì	23 ottobre	(antimeridiana)	(h. 10)
Mercoledì	24 »	(pomeridiana)	(h. 17)
(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)			
Giovedì	25 »	(pomeridiana)	(h. 17)
(la mattina è riservata alle riunioni dei Gruppi parlamentari)			
Venerdì	26 »	(antimeridiana)	(h. 10)
Martedì	23 »	(pomeridiana)	(h. 17)
Mercoledì	24 »	(notturna)	(h. 21)
Giovedì	25 »	(notturna)	(h. 21)
Venerdì	26 »	(pomeridiana)	(h. 17)

— Disegno di legge n. 931. — Conversione in legge del decreto-legge recante norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (*Presentato al Senato - scade il 18 novembre 1984*).

— Disegno di legge n. 923. — Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Dispongo, ai sensi dell'articolo 56, terzo comma, del Regolamento l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere subito alla discussione del disegno di legge n. 16 e poi a quella del disegno di legge n. 90, iscritti al secondo punto dell'ordine del giorno stesso.

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

«Istituzione della Corte di appello autonoma di Campobasso» (16), d'iniziativa dei senatori Di Lembo e Lombardi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Istitu-

zione della Corte di appello autonoma di Campobasso», d'iniziativa dei senatori Di Lembo e Lombardi.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Benedetti. Ne ha facoltà.

BENEDETTI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, il voto favorevole del Gruppo comunista al disegno di legge che prevede la istituzione della Corte di appello autonoma di Campobasso conferma equal voto dato su analogo disegno di legge nell'ottava legislatura. Com'è noto, quel disegno di legge non poté concludere il suo *iter* a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere.

La ragione del nostro voto sta essenzialmente in questo: la istituzione della Corte di appello autonoma di Campobasso può essere

considerata — e tal è per noi — una misura di anticipazione, riferita ad una determinata area geografico-istituzionale, la regione Molise, della revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

C'è inoltre da considerare la non trascurabile circostanza che una Corte di appello già opera nel Molise, sia pure in forza della legge 5 giugno 1967, n. 416, come sezione distaccata della Corte di appello di Napoli. La legge n. 416 del 1967, in sostanza, stabilì una sorta di extraterritorialità della Corte di appello di Napoli — lo dico senza ironia alcuna — e in senso improprio dal punto di vista strettamente giuridico. Del resto non c'è nulla che vieti che un distretto di corte d'appello possa occupare un'area al di là dei confini della regione in cui quella corte si colloca. Ho detto così per chiarire che la nostra linea generale è quella di una coincidenza tra il territorio della regione, ripeto, in senso geografico ed istituzionale, e il distretto di Corte di appello.

Altro problema — ma non è argomento di questa discussione — sarà quello di vedere se nell'ambito di una regione vi sono più corti d'appello e qui mi azzarderei a dire, assumendomene soltanto la personale responsabilità in questo momento, che forse sarebbe bene orientarsi verso una tendenza restrittiva, non dico verso un rigorismo assoluto. Certo è che il problema di oggi ha un collegamento molto stringente col problema della revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

Sarò brevissimo, nè voglio cogliere l'occasione per parlare a lungo, però questa è la sostanza della motivazione del nostro voto favorevole. Il problema della revisione delle circoscrizioni giudiziarie ha avuto un'eco notevole nella nostra Assemblea nella seduta del 9 ottobre attraverso diversi interventi (ricordo in particolar modo quello del senatore Ricci e la replica del ministro Martinazzoli); ha avuto un'eco rilevante questa mattina nella Commissione parlamentare per le riforme istituzionali attraverso alcune puntualizzazioni molto chiare e molto perspicue del senatore Vassalli che si è intrattenuto su questo problema nell'ambito più vasto della sua relazione sui problemi della giustizia sotto il profilo dei rilievi di costituzionalità.

Certo il panorama attuale delle circoscrizioni giudiziarie potrebbe essere definito per molti versi un reperto archeologico: chi volesse ripercorrere, se non in tutto il territorio della Repubblica, in molte parti, le vicende degli antichi Stati preunitari, dei granducati o dei regni, potrebbe ancora trovare in alcune circoscrizioni giudiziarie un itinerario utile a simile ricostruzione.

Nella seduta del 9 ottobre se ne è parlato ampiamente, è stata una seduta nella quale il linguaggio marinaresco — capita spesso che si usino determinati linguaggi — è servito ad introdurre la materia e mi pare sia stato il ministro Martinazzoli, riprendendo un'osservazione del senatore Ricci, a dire che il senatore Bonifacio, gliene va dato merito, si era «inabissato» proprio sul tema della revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

Ora, a me sembra — e dico questo per concludere — che due punti debbono essere tenuti fermi e sono in sostanza la motivazione del nostro voto favorevole: ci troviamo di fronte ad una nuova normativa giuridico-penale che riguarda soprattutto le competenze, con una incidenza notevole nella realtà processuale e nella più generale realtà giudiziaria del nostro paese; è quindi inevitabile — lo ha detto il Ministro ed io condivido questa sua osservazione — che debba esserci un periodo di sperimentazione. Sarebbe un passo troppo lungo fra la revisione, ove fosse possibile oltretutto, delle circoscrizioni giudiziarie, domani mattina o il mese prossimo. Però un'altra cosa deve essere altrettanto chiara: questo momento di sperimentazione non deve andare oltre il termine strettamente necessario e indispensabile oltrepassato il quale le nuove norme, cadendo su strutture e su sedi dislocate malamente anche in ragione della nuova distribuzione di competenze, e riguardando in misura notevole le corti d'appello, finirebbero per non dare gli effetti che invece è lecito attendersi e di cui queste norme sono indubbiamente capaci. Dico questo per sottolineare che la sperimentazione non deve essere un alibi del Governo.

Lo dico anche perchè sono perfettamente convinto — lo diceva il senatore Vassalli nel suo bell'intervento di stamattina in sede di Commissione parlamentare per le riforme

istituzionali — che si tratta di materia che spetta al Governo, che deve essere regolata con legge delega, con l'indicazione di criteri precisi e il più possibile circostanziati. Il Governo deve provvedere — e credo lo stia facendo — alla ricognizione dei dati, all'indicazione dei parametri, a tutto quel complesso di rilevazioni che dovrà essere la struttura portante, salvo modificazioni, della legge delega.

Fino a ieri, permanendo la legislazione dell'emergenza e nel torpore di un sistema che era privo di innovazioni legislative e aveva la struttura che conosciamo, alla fine, paradossalmente, sia pure con effetti perversi, le cose finivano con l'andare; oggi, dopo l'introduzione di leggi di tanta importanza, varate recentemente dal Parlamento e di grande razionalizzazione — ma ritengo di poter dire che questi provvedimenti contengono qualcosa di più della razionalizzazione — il permanere per un tempo troppo lungo della struttura attuale delle circoscrizioni giudiziarie finirebbe, non dico per far saltare gli effetti positivi delle nuove leggi, ma per ritardarli notevolmente.

Questa è la ragione dell'urgenza della revisione delle circoscrizioni giudiziarie. In questo quadro, per le ragioni che ho già indicato, a favore dell'istituzione della Corte d'appello di Campobasso, collocata in una proiezione di revisione delle circoscrizioni giudiziarie riferite a quella regione, si iscrive il voto favorevole del Gruppo comunista.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Lembo. Ne ha facoltà.

DI LEMBO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, mi sia consentito di ringraziare i componenti della Commissione giustizia del Senato per l'unanime voto favorevole espresso per l'istituzione della Corte di appello autonoma di Campobasso; unanime parere cui fanno da corollario il parere favorevole espresso dal Governo, che ringrazio, e i pareri della 1ª e della 5ª Commissione che non posso non accomunare nel ringraziamento. Ho detto parere favorevole unanime, anche se qualche perplessità

espressa durante il dibattito avutosi nella stessa Commissione giustizia, perplessità che attengono non all'opportunità del riconoscimento dell'autonomia dell'esistente sezione di Corte di appello di Campobasso, ma che derivano dall'impossibilità, allo stato, di inserire il nuovo ufficio giudiziario in un quadro organico. Tutto questo è riecheggiato nelle parole del collega Benedetti.

Non ignoro la validità in assoluto di questi motivi di dubbio, ma credo che se dal generale si scende al particolare, si può dar ragione della validità della scelta operata con il disegno di legge al nostro esame, perchè tale scelta non altera nè il quadro complessivo attuale, nè quello che potrà derivare da una più generale revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Scendendo nel particolare, appare evidente che nessun disegno complessivo delle strutture della giustizia per questa richiesta di autonomia corre il rischio di alterazione o di impedimenti. Va a tal proposito preliminarmente evidenziato — ed è stato già fatto — che non si tratta di istituire una nuova Corte d'appello, ma di conferire autonomia ad un sezione distaccata già esistente.

Non è questa comunque l'unica ragione che può giustificare l'istituzione della Corte di appello autonoma di Campobasso, e mi sforzerò di dimostrarlo brevemente.

Ricordo, anzitutto, che il disegno di legge oggi al nostro esame ebbe già l'approvazione unanime di questa Assemblea nella scorsa legislatura, ma non poté concludere il suo iter per lo scioglimento anticipato del Parlamento. È stato perciò necessario riproporre il provvedimento nello stesso testo approvato nella legislatura precedente. Le poche aggiunte che esso contiene, apportate in Commissione, hanno solo il fine di facilitare il funzionamento della istituenda Corte di appello autonoma e si riferiscono esclusivamente all'istituzione dei posti di presidente e di procuratore generale, alla copertura finanziaria, peraltro modesta dell'onere derivante dall'attuazione del provvedimento, alla elezione del Consiglio giudiziario.

Il Molise — già è stato detto — ha una sezione distaccata della Corte di appello di Napoli con sede a Campobasso, istituita con legge 5 giugno 1967, n. 416. Anche sentimen-

talmente, per così dire, mi è piaciuto il riferimento alla *extra-territorialità*, fatto dal senatore Benedetti, ma è evidente che questa regione, istituita ad un certo punto della nostra storia democratica, aveva uffici collegati o alla Campania o all'Abruzzo e successivamente, con il riconoscimento della sua autonomia, ha avuto problemi nella sua costituzione e nel suo completamento come ente.

Il dibattito che precedette l'approvazione del disegno di legge che istituì la sezione di Corte di appello a Campobasso non differenziò le posizioni; le differenziò solo perchè qualcuno volle a quell'epoca che venisse istituita un'altra sezione staccata, quella di Salerno, che successivamente dal Parlamento ha ottenuto il riconoscimento dell'autonomia.

Nessun dissenso si manifestò sulla necessità di istituire una sezione di Corte di appello a Campobasso; anzi, tutti concordarono sul fatto che non una sezione staccata avrebbe dovuto avere il Molise, ma una Corte di appello autonoma dopo che — così come ho detto — la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, l'aveva elevata a dignità di regione autonoma, con la conseguente, necessaria istituzione di tutti gli uffici di dimensione regionale a Campobasso, capoluogo della regione stessa.

Questa fu una delle ragioni del consenso sul disegno di legge governativo, ma non fu l'unica. Si tenne conto infatti anche delle dimensioni che aveva assunto la Corte di appello di Napoli, nella quale la quantità di lavoro rendeva impossibile la sollecita soluzione delle pratiche giudiziarie, nonchè delle condizioni ambientali, dell'ampiezza del territorio e delle distanze notevoli, che costituiscono elementi ineliminabili della caratterizzazione della regione Molise, nettamente staccata e lontana da Napoli, anche se confinante con la regione Campania, staccata e lontana non solo in termini geografici ma anche per la qualità dei processi, non essendo il Molise — per grazia di Dio — finora interessato a nessun fenomeno — e cito questo solo ad esempio — di delinquenza organizzata.

Ultima notazione, non per importanza, fu quella che in ogni regione vi era ormai una

Corte di appello; non mancò neppure chi evidenziò che il decentramento rende la giustizia più efficace perchè più rapido e pronto diventa il suo intervento: la giustizia, si disse, si amministra meglio se viene «periferizzata».

Tutti questi motivi, che costituirono la *ratio* della legge n. 416 del 1967, credo che siano ancora più determinanti oggi che si chiede che questa sezione di Corte di appello diventi autonoma. Il Molise ha infatti completato la sua caratterizzazione dopo 14 anni di funzionamento della regione come ente e ha a Campobasso, oltre a tutti gli uffici a dimensione regionale, una propria delegazione regionale della Corte dei conti ed un proprio tribunale amministrativo, l'una e l'altro con più che notevoli carichi di lavoro.

L'istituzione della corte di appello autonoma eliminerà anche ogni remora alla sollecita istituzione distrettuale dello Stato in detta regione, altra istituzione veramente importante considerate le strutture giudiziarie che in questa regione esistono. Non può inoltre essere sottaciuta l'importanza dello sviluppo economico della regione che è stata ritenuta, anche dalla stampa di tutti i colori politici, una regione dinamica. Il processo di industrializzazione che l'ha interessata ha mutato profondamente il tessuto sociale regionale e ha determinato un notevole, naturale incremento dei rapporti giuridici e quindi della conflittualità in generale, con un costante e progressivo incremento del lavoro nella sezione di Corte di appello di Campobasso che è arrivata, per carico di lavoro, a livelli superiori a quelli di altre sezioni esistenti.

Le ragioni che ho appena esposto hanno fatto di questa sezione una struttura veramente importante e non è azzardato ritenere che, eliminando la sua dipendenza dalla Corte di appello di Napoli, si eliminerebbero anche i complessi rapporti amministrativi che ne appesantiscono l'attività. Non può neanche essere considerata ostativa la necessità, che pure esiste, di affrontare in maniera organica e globale la revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Quest'ultima, infatti, non può non tener conto della ripartizione dello Stato in regioni e dovrà perciò trarre origine e giustificazioni non solo da motivazioni che attengono a carichi di lavoro, ma

anche e soprattutto dall'esistenza di realtà istituzionali, quali appunto le regioni, che legittimano considerazioni di politica giudiziaria legate al particolare rapporto esistente tra regioni e corti di appello e che non è limitabile, come è noto, solo all'amministrazione della giustizia.

Questi motivi che il Governo ha condiviso — e in tal senso rinnovo il mio ringraziamento, e soprattutto la considerazione che, come già si è detto, non si intende istituire una nuova struttura giudiziaria, che pur troverebbe legittimazione nell'attuale struttura regionale, ma si vuole solo trasformare in Corte di appello autonoma una sezione già esistente che ha ben funzionato per molti anni — determinarono l'unanime voto favorevole di questa Assemblea nell'VIII legislatura.

A questi motivi se ne aggiunge un altro di notevole valenza che trae origine dalle nuove norme approvate dal Parlamento che, com'è noto, escludono, in materia penale il Tribunale quale giudice di appello e concentrano la trattazione di tutti i giudizi di secondo grado nella sola Corte di appello che è competente quindi a conoscere, in materia penale, anche gli appelli avverso le sentenze dei pretori del distretto. Non vi è dubbio che la modifica delle competenze nel senso sopra indicato comporta un notevole aumento di carico di lavoro per le corti di appello. La maggior parte delle sentenze dei pretori, infatti, come è noto a chi è operatore di giustizia, viene impugnata con ovvio e conseguente aumento, appunto, dei giudizi di secondo grado. Non è perciò azzardato ritenere che tutto ciò può generare una nuova causa di crisi strutturale con seri problemi organizzativi da non sottovalutare.

Nè può essere trascurata infine la considerazione dell'inopportunità di allontanare dal cittadino la sede del giudice di appello. Pertanto, io non sarei troppo favorevole alla riduzione della corte di appello, allo stato. Quanto dicevo non viene minimamente incrinato dalla potenzialità, da qualche parte sostenuta, dei mezzi di trasporto esistenti che giustificerebbero un certo accentramento degli uffici giudiziari; vi sono, infatti, solitamente buoni collegamenti tra i grandi

centri, ma non tra questi ultimi e le periferie o le zone interne. Quando quindi si tratta di provvedere alla revisione di circoscrizioni giudiziarie, bisogna tenere conto che, probabilmente, non si può provvedere a procedere allo stato della vigente legislazione a riduzioni di corti di appello.

La rapidità della giustizia non dipende, comunque, solo da rapidità di collegamenti, ma anche — come già ho accennato — da un notevole decentramento che renda snelle le strutture. L'istituzione della Corte d'appello autonoma di Campobasso può servire e servirà, ne sono certo, a ridurre i rischi di crisi strutturale della Corte di appello di Napoli e a rendere in qualche modo più rapida la giustizia in una parte notevole del territorio dell'attuale circoscrizione della stessa corte d'appello.

Concludo, signor Presidente, così come ho cominciato, cioè con un ringraziamento: quello rivolto al Senato per la generale favorevole accoglienza che ha riservato a questo disegno di legge, al quale auguro che possa concludere rapidamente il suo *iter*. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

FRANZA, relatore. Signor Presidente, onorevoli senatori, si è trattato di verificare anche in questa sede, in Aula, il generale assenso che già si era manifestato in Commissione, per questo provvedimento che non ha presentato particolari difficoltà, proprio perchè andava a completare un certo assetto costituzionale dal punto di vista del diritto all'autonomia che aveva ed ha il Molise.

In questa occasione si è privilegiata, quindi, una motivazione di carattere strettamente legale e costituzionale, rispetto ad esigenze che magari esistono in altre località e che sul piano pratico e logistico potrebbero essere più importanti.

Dico questo perchè, se per avventura in futuro dovessero esservi richieste di istituzione in altre sedi, non ritengo che si debba chiudere aprioristicamente la porta a soluzioni di questo tipo, perchè si possono pre-

sentare casi in cui, appunto, queste esigenze pratiche potrebbero imporre valutazioni di situazioni di gran lunga più importanti di quella di Campobasso. Vi sono all'esame di quest'Aula numerosissimi provvedimenti riguardanti, ad esempio, la istituzione di tribunali, di nuove Corti d'appello, di uffici distaccati amministrativi. Ciò significa che vi è una domanda di giustizia in tutti i campi sicuramente molto importante.

Quando si presenteranno occasioni del genere, credo che non si potrà ancorare sempre il discorso — e quindi precluderlo — al vasto disegno riformatore della revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Stiamo attendendo da moltissimi anni questi provvedimenti relativi alle circoscrizioni giudiziarie: ritengo doveroso, da parte nostra, valutare di volta in volta le richieste che ci perverranno.

Non mi resta quindi che riconfermare l'apprezzamento per l'istituzione della Corte di appello di Campobasso, con riserva, per il futuro, di esprimere serenamente il parere a seconda delle esigenze che verranno prospettate.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero molto brevemente confermare l'adesione ed il consenso alla proposta che sta per essere approvata da parte di un ramo del Parlamento.

Vorrei peraltro con molta franchezza dire, dopo aver ascoltato il dibattito sin qui svolto, gli interventi dei senatori Benedetti e Di Lembo e la replica del relatore e dopo aver letto naturalmente la relazione scritta, che mi sembra giusto, in modo sintetico — non per ripetere sempre le stesse cose in tutte le occasioni — che ci siano dei chiarimenti abbastanza netti sulle singole propensioni.

Al senatore Benedetti vorrei dire che certamente non c'è alcuna ritrosia, alcuna reticenza in ordine all'impresa non di poco momento — perchè di questo si tratta — di una revisione complessiva della geografia giudiziaria che esige — ed io sono d'accordo — uno strumento come quello della legge di delega, per cui quando metto in guardia

sulla esigenza di sperimentare minimamente l'avvio di questa piccola rivoluzione delle competenze, non vado certo alla ricerca di alibi per il Governo, anche perchè non fa parte dei miei sospetti quello di alibi per il Parlamento. Vorrei quindi provocare e mettere alla prova ciascuno degli interlocutori.

Per quanto riguarda il contenuto della replica del relatore Franza, vorrei dire senza particolare ostentazione, ma con chiarezza pari a quella da lui usata, che l'assenso del Governo all'istituzione della Corte d'appello di Campobasso si motiva esclusivamente dalla constatazione che si tratta dell'unica regione che non ha una sede di corte d'appello. Io credo che, quali che siano le fantasie, le congetture riformatrici, dovremmo pur sempre essere d'accordo sul fatto che una regione dovrà avere almeno una corte d'appello. È questa, credo, una delle ragioni della convergenza di tutte le opinioni su questa scelta.

RICCI. Ci sono anche regioni che ne hanno troppe.

MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia. Sì, ma questa non credo sia un'affermazione che contraddica quello che ho detto fin qui.

Vorrei aggiungere, come dichiarazione di intenzione, forse intempestiva, ma tutto sommato non del tutto fuori luogo, che, proprio con riferimento a quei disegni di legge, a quelle iniziative molteplici che non solo davanti al Senato ma anche davanti alla Camera dei deputati si vanno diffondendo, su tutti questi temi, l'opinione del Governo sarà un'opinione di contrarietà. Questo perchè, ripeto, mentre il tema della corte d'appello di Campobasso si motiva, quali che siano le intenzioni e le ipotesi di aggiustamento, certamente, invece, immaginare percorsi di disseminazione sarebbe immaginare una strada esattamente capovolta rispetto a quella che tutti quanti dichiariamo di voler percorrere.

È per queste ragioni che io ritengo di confermare la motivazione del consenso che il Governo ha dato alla iniziativa del disegno di legge e mi auguro anch'io che questa possa trovare nell'altro ramo del Parlamento altrettanta adesione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione:

Art. 1.

È istituita la Corte di appello autonoma di Campobasso con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei Tribunali di Campobasso, Isernia e Larino.

È approvato.

Art. 2.

Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento della Corte di appello di Campobasso.

È approvato.

Art. 3.

Sono istituiti i posti di presidente della Corte di appello di Campobasso e di procuratore generale della Repubblica presso la Corte medesima.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, si provvederà, con decreto del Presidente della Repubblica, alle variazioni della tabella B allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, e successive modificazioni e integrazioni, e della tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive modificazioni e integrazioni.

È approvato.

Art. 4.

La Corte di appello di Campobasso entra in funzione nel termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La data è stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

È approvato.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 76 milioni in ragione di anno, si provvede a carico del capitolo n. 1500 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1984 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

È approvato.

Art. 6.

La elezione del Consiglio giudiziario del distretto della Corte di appello di Campobasso ha luogo la prima domenica successiva al trentesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

Al rinnovo del Consiglio giudiziario di cui al comma precedente si procede contestualmente a quello degli altri consigli giudiziari previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 214.

Sino all'entrata in funzione del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Campobasso, le relative attribuzioni sono esercitate dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Napoli.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, nella decorsa legislatura, tosto che in quest'Aula venne esaminato il disegno di legge concernente la istituzione della Corte di appello autonoma di Campobasso, il mio Gruppo, tramite chi ancora una volta stasera ha l'onore di riprendere la parola sul reiterato strumento legislativo, espresse voto di approvazione in considerazione della sussistenza di innegabili peculiarità.

Allora venne evidenziata le esigenza di ordine generale di non procedere all'istituzione di nuove preture, di nuovi tribunali, di nuove corti d'appello prima della revisione delle circoscrizioni giudiziarie e di una vera e propria razionalizzazione in ordine alla collocazione e alla totale redistribuzione degli uffici giudiziari.

Nel corso dell'esame del nuovo disegno di legge davanti alla Commissione giustizia durante questa legislatura, la necessità di adottare un provvedimento quadro che disciplini congruamente ed *ex novo* la materia relativa alle sedi giudiziarie e di evitare *medio tempore* la proliferazione di tali sedi, è stato ulteriormente sottolineata da tutte le parti politiche.

Tuttavia abbiamo ritenuto di confermare in Commissione e confermiamo in Aula pieno favore per la proposta legislativa che i senatori Di Lembo e Lombardi hanno ritenuto di riproporre.

Persistono a nostro avviso, e anzi sono maggiormente valide, le ragioni che nel 1983 ci hanno indotto al voto di approvazione. Sottolineammo allora e ribadiamo oggi che possono sussistere situazioni eccezionali e di particolare gravità che consigliano di procedere senza indugi al mutamento parziale della geografia delle corti di appello sul territorio nazionale e alla conseguente, improcrastinabile istituzione di qualche nuova corte autonoma.

Rientra in tale ambito l'auspicata istituzione della Corte d'appello autonoma di Campobasso con giurisdizione sul territorio del Molise, compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Campobasso, Isernia e Larino.

Infatti, dai dati acquisiti emergono notevoli pendenze giudiziarie penali e civili presso la sezione distaccata della Corte di appello di Napoli avente sede a Campobasso che, com'è noto, è stata istituita con la legge 5 giugno 1967, n. 416. Il fenomeno è da attribuire, così come fondatamente pongono in luce i presentatori del disegno di legge, alle rilevanti dimensioni del carico giudiziario assunto dalla Corte di appello di Napoli, chiamata tra l'altro all'assolvimento dell'oneroso compito di conoscere una ingente mole di reati correlati all'espandersi vertiginoso della ca-

morra e della criminalità organizzata nonché alle condizioni ambientali, all'ampiezza del territorio ed alle rilevantissime distanze caratterizzanti la regione Molise che indubbiamente è da considerarsi nettamente staccata e lontana da Napoli, pur se confinante con la regione Campania.

Ma vi sono altre due ragioni, condivise anche dal relatore senatore Franza, che legittimano l'accoglimento del disegno di legge in votazione. La prima di esse è stata puntualizzata nell'ottava legislatura ed è costituita dal rilievo che il Molise è l'unica regione a statuto ordinario priva di una corte di appello, onde, nel presupposto che la futura e, speriamo, prossima revisione delle circoscrizioni giudiziarie non potrà ignorare le realtà regionali, appare conferente istituire *ante tempus* la corte di appello autonoma con sede in Campobasso che è capoluogo della regione ed annovera, regolarmente e proficuamente funzionanti, il tribunale amministrativo, la delegazione regionale della Corte dei conti e tutti gli uffici pubblici di dimensione regionale.

La seconda ragione trae origine ed effetti dalla recente legge che ha devoluto alla corte di appello la cognizione di tutte le impugnazioni avverso le sentenze pretorili con conseguente aggravio del carico giudiziario.

In conclusione, sussistono validissimi motivi perchè senza ulteriori remore sia istituita la Corte di appello autonoma di Campobasso ed è per tali motivi che merita confermare il voto di approvazione già espresso dal Senato nella precedente legislatura. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

GARIBALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista e prendo nel contempo atto con soddisfazione della consapevolezza del Governo di dover procedere alla ricognizione e all'analisi della realtà complessiva ai fini di un suo riordino. Se è giusto infatti che nel sistema regionale si collochi, anche a

dignità dell'istituto regione, la Corte di appello di Campobasso, è ormai ineludibile procedere alla soppressione di quelle circoscrizioni che si appalesano con tutta evidenza inutili. È indispensabile perciò fissare dei parametri in base ai quali ciascuno possa sapere perchè esiste una determinata circoscrizione giudiziaria o perchè non debba esistere. Questa criteriologia — se così si può definire — ci è indispensabile per poter dare valutazioni e assumere delle decisioni minimamente informate.

È di questi giorni la proposta di costituzione di un tribunale a Torre Annunziata. Nessuno dubita dell'opportunità di questa iniziativa, ma ciascuno di noi assumerà una decisione, credo, alla fine per atto di fede e non per informazione e consapevolezza. Mi auguro che si arrivi tempestivamente, al di là della prospettiva di poter praticare le soppressioni necessarie, almeno ad esprimere delle valutazioni con informazione e quindi con consapevolezza.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Provvedimenti per l'esazione delle spese giudiziali penali (90)», d'iniziativa del senatore Filetti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per l'esazione delle spese giudiziali penali», di iniziativa del senatore Filetti.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, il disegno di legge contenente provvedimenti per l'esazione delle spese giudiziali penali, approvato nella seduta del 14 luglio 1982 dal Senato con l'unanime consenso di tutti i Gruppi parlamentari e con apprezzamento del Governo e

non tradotto in legge per l'anticipato scioglimento delle Camere, è stato da me ripresentato all'inizio della corrente legislatura senza alcuna modificazione del testo eccettuato un marginale aggiornamento del *quantum* delle spese da dichiarare irripetibili o da annullare.

La *ratio* emerge chiaramente dalla motivazione in esso contenuta che è recepita e dottamente ampliata nella puntuale relazione del presidente Vassalli, al quale mi permetto rivolgere il più vivo ringraziamento per avere egli voluto porre lo strumento legislativo sollecitamente all'esame della Commissione giustizia e contribuito notevolmente, con l'apporto determinante della dottrina e della obiettività che lo distinguono, a rimmetterlo all'Aula in tempi sostanzialmente brevi.

Sono di comune conoscenza le difficoltà in cui si dibatte l'amministrazione giudiziaria nel tentativo di recuperare le spese giudiziali penali. Le operazioni di recupero comportano formazione di libri e brogliacci, espletamento di procedure lunghe e defatiganti, annotazioni ed esperimenti, riproduzioni periodiche di numerosi articoli di vecchie gestioni per evitare prescrizioni e responsabilità.

Si tratta generalmente di fatica sprecata, improduttiva e non remunerativa, come ha potuto accertare un magistrato della mia zona di residenza, particolarmente assennato, che ha proceduto ad attente indagini *in subiecta materia*.

Nella maggior parte dei casi, infatti, le procedure talora farraginose ed i complessi adempimenti restano vanificati dopo notevole dispendio di tempo e di lavoro a danno della utilità e della celerità nell'assolvimento di tutt'altre più importanti mansioni che sono chiamati ad adempiere alcuni ausiliari della giustizia (dirigenti di cancelleria, segretari, ufficiali giudiziari ed altro personale subalterno). Gli onerosi adempimenti, in ogni ipotesi, si riducono a meri tentativi di riscuotere somme esigue che di fatto non coprono certamente gli eventuali ricavi e, tanto meno, compensano il carico di lavoro e di spese che appesantisce gli uffici giudiziari ed incide negativamente nel loro funzionamento.

Il testo originario del disegno di legge, su proposta emendativa del Governo, è modificato in senso riduttivo.

Sono prevalse cautele ancorate all'assunta esigenza e comunque all'opportunità di non rinunciare a somme, anche se di scarsa rilevanza, prima che si accerti con pignoramento negativo la insussistenza di ipotetiche possibilità di recupero.

Non condividiamo le preoccupazioni perchè l'esperienza e la frequenza delle sedi giudiziarie ci inducono a ritenere che si tratti di aspirazioni, di speranze irreali ed utopistiche. L'erario normalmente non realizza alcunchè e, peraltro, il dispendio di lavoro e di tempo per apprestare la documentazione ed esperire gli atti occorrenti sino all'acclarata infruttuosità di un pignoramento nel tentativo di una eventuale riscossione è tale e tanto da escludere realisticamente qualsiasi convenienza.

Più conferente sarebbe stato mantenere la previsione della rinuncia alle spese di giustizia in tutte le ipotesi di estinzione del reato o della pena in dipendenza di provvedimento di clemenza e non disciplinare tali casi in conformità alla disposizione generalizzata, adottata dalla Commissione giustizia, di annullare le spese giudiziali annotate nel campione penale solo che il loro ammontare non superi le lire trentamila e risulti infruttuoso il primo pignoramento compiuto dall'ufficiale giudiziario.

Non si vedono convincenti ragioni per le quali lo Stato, con il provvedimento di clemenza, perviene alla rinuncia alla percezione di somme dovutegli, a volte in rilevante misura, per multe ed ammende, mentre ritiene di persistere nel divisamento di esperire complicate ed onerose procedure nel tentativo, spesso vano, di recuperare anche poche migliaia di lire per spese giudiziarie conseguenti a procedimenti o processi definiti per effetto di amnistia o di condono. In tali casi l'eventuale recupero di somme minime, ancora una volta, costa sovente all'erario, per impiego di opera del personale addetto e per effetti disfunzionali in danno dell'amministrazione della giustizia, più delle somme in ipotesi realizzabili od effettivamente realizzate.

Tuttavia il mio Gruppo — ed il presente intervento vale anche quale dichiarazione di voto — con senso di responsabilità reitera la sua adesione per la piena validità della proposta legislativa, pur nella versione ridimensionata in cui essa giunge oggi in Aula e con i due ulteriori emendamenti che risultano già presentati e dei quali uno è da qualificare come coordinativo e l'altro di più corretta indicazione del Ministro che è chiamato ad operare di concerto ai fini della revisione quantitativa delle spese da cancellare.

Tale determinazione viene adottata anche perchè il testo al nostro esame convalida l'adeguamento biennale dell'ammontare massimo delle spese da annullare in relazione alle variazioni ISTAT e, precipuamente, perchè siamo pienamente convinti che il provvedimento che ci accingiamo a votare servirà ad attenuare in misura non lieve e certamente apprezzabile le disfunzioni della «macchina» giudiziaria. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Battello. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Brevi riflessioni su questo disegno di legge al quale, così come abbiamo dato voto favorevole in Commissione, reitereremo voto favorevole in Aula.

Voglio dire iniziando che le modificazioni intervenute in Commissione e in Aula ritengo siano state opportune nel senso di concentrare la sostanza del provvedimento sul problema dell'annullamento del campione penale relativamente a certi articoli, accantonando invece il problema delle spese di giustizia relative a procedimenti penali in cui sia intervenuta estinzione di reato o di pena, posto che questa ipotesi — e qui c'è un leggero dissenso rispetto a quanto diceva il collega Filetti — coinvolge alcuni delicati problemi, non soltanto di ordine quantitativo (agevole sarebbe l'obiezione che le spese di giustizia relative a determinati procedimenti penali, pur conclusi con amnistia o condono, possono essere anche notevoli), ma soprattutto perchè il provvedimento di condono può subire nel prosieguo determinate vicende, quali per esempio la revoca, che im-

plicherebbero comunque delicati problemi di sistemazione relativi alla materia dell'intervenuto annullamento di un articolo di campione penale. Quindi, la sostanza del provvedimento si incentra sul problema del campione penale. Si statuisce, con questo disegno di legge *in itinere*, che ove la somma iscritta a campione penale non superi oggi le 30.000 lire — in Commissione si era parlato di 20.000 lire — ci sia, dopo un primo pignoramento infruttuoso, l'annullamento dell'articolo di campione penale. Qui forse si sarebbe potuto ulteriormente affrontare il problema della valutazione del rapporto costo-benefici. È di immediata evidenza che una esecuzione — più che mai una esecuzione in determinate ipotesi previste dalla normativa in materia — per somme inferiori ad un determinato tetto comporta maggiori spese, dirette o indirette, che vantaggi di introito per l'erario, ma il problema era e continuerà ad essere secondo me, al di là della norma di adeguamento biennale, quello di individuare esattamente il punto critico del rapporto costi-benefici, posto che è da ritenere che i procedimenti penali in cui l'articolo iscritto a campione penale è inferiore oggi a 30.000 lire non devono essere molto numerosi. Tutto il procedimento penale, una volta concluso, comporta l'iscrizione di un articolo a campione penale. Allora, perchè le spese di giustizia relative al campione penale non siano superiori a 30.000 lire, occorre che il procedimento penale sia di una estrema semplicità, il che può essere, ma la maggior parte delle volte non sarà, nè nel nostro sistema è ipotizzabile un parziale annullamento di un articolo a campione per cui o si annulla l'articolo a campione *in toto*, o non si annulla. È sotto questo profilo che la novità della norma va apprezzata, peraltro con la contestuale riflessione che qualche nuovo problema nella valutazione costi-benefici *pro futuro* dovremo esaminarlo.

È opportuno questo intervento come sintomo di una percezione di consapevolezza che il legislatore ha manifestato, posto che il problema sotteso a quello di cui oggi discutiamo è più vasto e generale e prima o poi dovrà essere affrontato. Ci troviamo di fronte

ad un *iceberg* e tutta la materia relativa alla tariffa penale e alla riscossione delle spese di giustizia ha bisogno di una rivisitazione. Infatti, se consideriamo che la tariffa penale è del 1865, che le istruzioni ministeriali sono del 1866, che la legge di riforma è del 1882 e il suo regolamento esecutivo è anch'esso del 1882; se consideriamo che nel 1923 c'è stato un riesame della materia che in qualche modo ha messo ordine in questo ambito e soprattutto se consideriamo che ci sono interferenze dovute al fatto che la legge sulla contabilità dello Stato, nella parte relativa all'estinzione dei crediti vantati dallo Stato, in una o in altre ipotesi prevede iniziative dell'intendenza di finanza che si riverberano anche nell'universo più limitato e circoscritto dalla legge sulla tariffa penale e sul regolamento del campione, gli operatori prima di noi e noi tutti ci rendiamo conto che abbiamo posto mano lodevolmente ad un qualcosa che abbisognerà di un più coerente e ampio svolgimento.

È apprezzabile questa novità anche sotto il riflesso che, bene o male, nell'ordinamento vigente vi erano frammenti normativi che avevano riguardo al rapporto costi-benefici. Faccio particolare riferimento ad una norma (art. 60) delle già citate istruzioni del 1866 per dire che era ivi prevista una norma che, in riferimento ai giudizi di espropriazione degli immobili, riteneva non doversi promuovere di regola questa esecuzione immobiliare, se non per crediti superiori alla somma di lire 100, ed eravamo nel 1882. Per le somme inferiori vi era invece la soluzione dell'annullamento non definitivo del campione penale con il trasferimento del credito nella nota tavola alfabetica, di cui alla normativa in materia.

Concludendo, quindi, esprimo apprezzamento per questo disegno di legge perchè introduce nell'universo giudiziario, anche se parzialmente, questo elemento del rapporto costi-benefici, questa *ratio*, la quale dovrà avere, secondo noi, ulteriore e più ampio svolgimento. È un segnale in relazione ad una materia della quale sentiamo la necessità — per lo meno noi che parliamo in questo momento — di una rivisitazione, e in questo

caso il Guardasigilli potrà dirci se, o prima o dopo, si ritiene da parte del Governo di assumere una qualche iniziativa in proposito.

Lodevole per questi aspetti, è un disegno di legge che, però, per il tetto limitato temiamo, al di là della sua *ratio* innovatrice, non potrà produrre immediati e concreti vantaggi al di là di quelli collegati alle considerazioni che poc'anzi ho fatto. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

VASSALLI, relatore. Signor Presidente, dirò solo poche parole perchè questo disegno di legge, che nella Commissione giustizia è stato molto attentamente valutato anche con l'apporto di talune preoccupazioni e suggerimenti delle Commissioni incaricate dei pareri, cioè della 1ª e della 5ª Commissione, è già stato adeguatamente illustrato, non solo nella mia relazione scritta, ma soprattutto nei cospicui interventi testè ascoltati del senatore Filetti e del senatore Battello.

Il senatore Filetti, che è il proponente, ha illustrato le finalità originarie di questo provvedimento, che già fu approvato dal Senato nella precedente legislatura, sia pure in uno schema diverso, più conforme a quella che era stata l'originaria proposta.

Desidero non solo ringraziare vivamente il senatore Filetti per il generoso apprezzamento che ha voluto testè fare della mia modestissima opera di coordinatore dei lavori della Commissione e di relatore, ma anche felicitarmi con lui perchè si tratta di uno dei non molto frequenti casi — e lo si può dire anche per il provvedimento che abbiamo approvato poc'anzi relativo all'istituzione della Corte d'appello di Campobasso — in cui l'iniziativa di singoli parlamentari o addirittura di un solo parlamentare, come qui, ha potuto essere coronata da successo dopo un *iter* relativamente rapido.

Ripeto, le ragioni esposte dal senatore Filetti mi trovano — come ho subito palesato — pienamente concorde; e il senatore Battello, dal canto suo, ha dato ragione delle modificazioni che il Governo ebbe a suggerire

quando prese in esame questo disegno di legge di iniziativa parlamentare e, non dico ne trasformò, ma certamente ne adeguò, ne modificò in modo significativo lo schema.

Condivido anche le previsioni e le valutazioni del senatore Battello circa la portata concreta del provvedimento, che forse non è molto rilevante; peraltro, appunto per questo, vi è la previsione del comma secondo dell'articolo 1 (destinato, come vedremo, a diventare articolo unico), che stabilisce che ogni biennio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro — è questa una correzione da apportare — l'ammontare massimo delle spese irripetibili potrà essere adeguato in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nel biennio precedente. Questo adeguamento, appunto, forse può sopperire anche a quelle previsioni che il senatore Battello ha fatto poc'anzi.

In sostanza, ritengo che, oltre alla originaria valutazione positiva e alla ispirazione di questo provvedimento nelle intenzioni del suo proponente, si aggiunge oggi il conforto che deriva dalla constatata e lamentata inadeguatezza del personale ausiliario della giustizia.

In fondo, senza alcun sacrificio reale per l'erario, il disegno di legge si propone di alleggerire gli adempimenti di questo personale e sotto tale aspetto si inserisce in quella vasta constatazione, ogni giorno ripetuta, della inadeguatezza del personale ausiliario giudiziario, a cominciare dai cancellieri fino a tutti gli altri che entrano in attività nel laborioso procedimento di riscossione.

Desidero rilevare che la Commissione giustizia ha agito con estrema circospezione. Ci si è infatti adeguati alle proposte del Governo e sono stati accolti schemi cauti e riduttivi. La originariamente indiscriminata irripetibilità delle spese giudiziarie collegate a procedimenti terminati con l'estinzione del reato o della pena è stata riportata nell'alveo generale della irripetibilità delle sole spese inferiori a 30.000 lire (questa è un'altra delle modifiche che abbiamo apportato, perchè il disegno di legge originario parlava di 20.000 lire) e pertanto ritengo che il provvedimento

in discussione sia oggi tale da appagare le preoccupazioni e le raccomandazioni formulate da parte delle due Commissioni incaricate di darci il parere.

Come ha già accennato il senatore Filetti nel suo intervento, a tale provvedimento sono stati presentati emendamenti da parte del Governo e mi pare che ad essi non si possa che consentire. Uno di essi tende a sopprimere l'articolo 2, che forniva una norma interpretativa e transitoria che, inserita nel disegno originario, dava spiegabilmente autonomia alla irripetibilità delle spese collegate, come ho detto, ai procedimenti terminati con l'estinzione del reato o della pena. Ma questa materia è rientrata attualmente nell'alveo generale della irripetibilità delle spese fino a lire 30.000 e perde pertanto significazione il fatto che un provvedimento di amnistia o condono sia stato emanato già prima dell'entrata in vigore della legge o solo successivamente.

Il Governo inoltre propone di indicare come competente per l'adeguamento biennale il Ministero del tesoro, anziché quello delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia. Anche questa mi sembra una correzione più che opportuna assolutamente necessaria, trattandosi di somme anticipate dall'erario e non di entrate di natura fiscale.

Pertanto, il disegno di legge in titolo, come già ho messo in rilievo nella relazione scritta, merita l'approvazione del Senato e rappresenta un felice esempio di collaborazione e di reciproca integrazione tra il Parlamento e il Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, desidero ribadire il consenso del Governo sul disegno di legge in titolo che forse sarà anche scarsamente incisivo come si è pronosticato, ma che continua a mantenere una sua precisa consistenza di motivazioni. Se fosse stato per me, avrei accolto più volentieri la prima versione del testo, quello presentato dal senatore Filetti, perchè ad una interpretazione, magari un poco angusta, è chiaro che il rapporto

ottimale costi-benefici dal punto di vista del Ministro della giustizia è quello che realizza la minore possibilità di impegno del personale giudiziario a fini, tutto sommato, piuttosto laterali rispetto a quelli di ausilio dell'attività giudiziaria. Peraltro, come ricordava il senatore Vassalli, è vero che il Governo si è fatto carico di raccogliere le precise indicazioni che venivano dalle Commissioni bilancio e affari costituzionali che, dal canto loro, ripetono motivazioni a loro volta incontrovertibili, perchè mi pare difficile immaginare una rinuncia preventiva, sia pure su quantità lievi. Quindi mi pare chiaro che la necessità di esperire comunque un primo tentativo di pignoramento riduce un po' il senso della potatura, però rimane, come è stato giustamente sottolineato, il dato emblematico. Magari riuscissimo a fare un lungo elenco di gesti di questo tipo: secondo me sarebbe un elenco infinito! Vi sono commissioni ministeriali impegnate forse da troppo tempo su questa congettura di una semplificazione di una serie di procedure e quindi sulla tematica più complessa, perchè coinvolge la responsabilità di altri Ministeri, del rapporto tra giustizia e spese per la giustizia.

Chiarito questo e ribadita una valutazione positiva, non ritengo di dover illustrare gli emendamenti presentati dal Governo perchè lo ha già fatto il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

L'articolo di credito iscritto nel campione penale, concernente spese di giustizia di ammontare non superiore a lire trentamila, è annullato se risulta infruttuoso il primo pignoramento compiuto dall'ufficiale giudiziario.

Ogni biennio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze, l'ammontare massimo delle spese di cui al comma precedente, potrà essere adeguato in relazione alla variazione,

accertata all'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nel biennio precedente.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Il secondo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Ogni biennio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare massimo delle spese di cui al comma precedente, potrà essere adeguato in relazione alla variazione accertata dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nel biennio precedente».

1.1 IL GOVERNO

Invito il Governo ad illustrarlo.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Si tratta di sostituire alle parole: «Ministro delle finanze», le altre «Ministro del tesoro».

PRESIDENTE. Ricordo che il relatore, senatore Vassalli, ha già espresso parere favorevole nel corso del suo intervento.

Metto ai voti l'emendamento 1.1 presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

Le norme di cui all'articolo precedente esplicano i loro effetti anche per le pene ed i reati estinti od estinguibili in dipendenza di provvedimenti di clemenza già emanati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 2.

2.1 IL GOVERNO

Invito il Governo ad illustrarlo.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Per l'illustrazione di questo emendamento mi rifaccio all'intervento svolto dal relatore. Mantenere in vita questo articolo avrebbe un senso quasi imperscrutabile, anche tenendo conto del fatto che il primo comma della originaria proposta era stato soppresso in Commissione.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

VASSALLI, *relatore*. Confermo il parere favorevole.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati, sull'articolo 2, altri emendamenti oltre quello soppressivo, proposto dal Governo, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

Non è approvato.

Per effetto della votazione testè avvenuta, l'articolo 1 diventa articolo unico.

Metto quindi ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo emendato.

È approvato.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Norme integrative e interpretative della legge 26 gennaio 1980, n. 16, in materia di corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero» (84), d'iniziativa del senatore Barsacchi e di altri senatori;

«Indennizzo ai titolari dei beni abbandonati nei territori già soggetti alla sovranità italiana e ceduti alla Jugoslavia in base al

Trattato di pace e nella ex zona «B» del Territorio libero di Trieste» (103), d'iniziativa del senatore Tonutti e di altri senatori.

Approvazione con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente titolo: «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 84 e 103.

Riprendiamo l'esame degli articoli nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 10.0.1:

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. ...

« I cittadini, rientrati dai territori già soggetti alla sovranità italiana o dall'estero a seguito di provvedimenti limitativi adottati dalle autorità esercenti la sovranità in quei territori, nei quali i diritti in materia previdenziale ed assistenziale siano stati colpiti da misure restrittive, hanno facoltà di chiedere il riconoscimento dei contributi assicurativi, comunque versati all'Istituto italiano competente, o di riscattare i periodi lavorativi, effettuati come lavoratori dipendenti o autonomi nei paesi ad ex sovranità italiana o all'estero, compresi quelli previsti dall'articolo 1 della presente legge.

L'onere previsto dal riscatto è fissato nella misura dell'8 per cento del salario percepito dal lavoratore al momento della presentazione della domanda di riscatto.

In caso di perdita della documentazione per effetto degli avvenimenti bellici o per altre cause di forza maggiore, per il riconoscimento dei contributi assicurativi o il riscatto dei periodi lavorativi effettuati si applica quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15».

10.0.1 GHERBEZ, BATTELLO, NESPOLO, ANGELIN, TARAMELLI, DE SABBATA, ROSSANDA, RANALLI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

GHERBEZ. Signor Presidente, mi consenta di rilevare che questo emendamento riguarda un problema che, nel corso della discussione generale di ieri, ho già sollevato, per cui mi sembra in buona parte chiarito.

Vorrei soltanto sottolineare, per chi ieri non era presente, che si tratta del ricongiungimento e del riconoscimento dei contributi maturati all'estero per i cittadini rientrati dai territori già soggetti alla sovranità italiana o rientrati in genere dall'estero.

Questo emendamento si rende necessario poichè una gran parte dei cittadini interessati attende da lunghissimi anni una soluzione in questo senso, senza averla trovata, almeno fino a questo momento. È quindi una misura assolutamente necessaria. Con l'emendamento si propone di fissare l'onere del riscatto all'8 per cento del salario percepito dal lavoratore al momento, in cui viene presentata la domanda, così come già avviene negli altri paesi della CEE. Mi sembra giusto che anche l'Italia si adegui a questa disposizione.

Va aggiunto ancora che, in caso di perdita della documentazione per motivi di forza maggiore, l'emendamento prevede che il problema possa essere risolto attraverso leggi che sono già vigenti, in particolare la legge n. 15 del 4 gennaio 1968.

Naturalmente voglio sottolineare, signor Presidente, che sono disposta a trasformare l'emendamento — purchè sia preso a cuore anche dai rappresentanti del Governo — in ordine del giorno, nel caso in cui si ponesse il grosso problema della copertura.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Gherbez. Prego il senatore Covi di esprimere il parere in ordine a eventuali problemi di copertura derivanti dall'emendamento 10.0.1.

COVI. Signor Presidente, non è facile poter valutare se l'emendamento comporti oneri o meno. Ad una prima lettura si dovrebbe dire di no, anche se questa ricostruzione della carriera presso l'INPS per i contributi previdenziali non versati può dar luogo a carico dell'INPS ad un maggior onere.

Domando allora al Governo se può chiarire o meno questo aspetto.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi al riguardo.

GORIA, *ministro del tesoro*. Signor Presidente, il Governo conviene con la Commissione bilancio, intanto sulla difficoltà di un'esatta comprensione del meccanismo, però essenzialmente conviene con la senatrice Gherbez, presentatrice dell'emendamento, sull'importanza della materia. Il Governo quindi sarebbe dell'opinione di affermare in via formale l'interesse a risolverla appena determinati esattamente gli oneri, nel più breve tempo possibile e, al limite, verosimilmente anche in via amministrativa, perchè non è detto — ma non è neanche escluso — che questo problema richieda una definizione legislativa.

Io credo che, se alla senatrice Gherbez potessero essere sufficienti le sincere prese di posizione del Governo, la trasformazione in ordine del giorno risolverebbe il problema.

GHERBEZ. Sono senz'altro disponibile, signor Presidente, a tramutare l'emendamento in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Allora le rivolgo la preghiera, senatore Gherbez, di far pervenire alla Presidenza il testo dell'ordine del giorno.

Passiamo all'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 502 miliardi da ripartire nel decennio 1984-1993.

All'onere di lire 40 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire la cifra: «502» con la cifra: «602».

11.3 BEORCHIA

Al primo comma sostituire le parole: «nel decennio 1984-1993», con le altre: «nel sessennio 1984-1989».

11.1 BEORCHIA

Dopo il secondo comma inserire il seguente:

«Per gli esercizi successivi lo stanziamento sarà determinato con la legge finanziaria, tenendo conto dello stato di predisposizione delle pratiche di liquidazione».

11.2 BEORCHIA

Ricordo che l'emendamento 11.3 è stato ritirato.

Senatore Covi, lei dovrebbe, sull'articolo 11, riferire all'Assemblea in ordine ai problemi della copertura. Come lei ricorda, ieri la Presidenza ha sospeso l'esame proprio per dare alla 5^a Commissione la possibilità, dopo che erano stati approvati alcuni emendamenti, di approfondire, appunto, il problema della copertura.

COVI. Signor Presidente, do lettura del parere espresso dalla Sottocommissione pareri della Commissione bilancio la quale, per quanto di propria competenza, esaminati nuovamente gli emendamenti 4.1 e 4.2 al testo unificato proposto dalla Commissione all'Assemblea, tenuto conto dell'estrema tecnicità della valutazione dei meccanismi operativi a cui l'articolo 4 fa riferimento e quindi dell'estrema difficoltà, considerati i tempi ristretti, imposti dall'esame dell'Assemblea, di pervenire ad una valutazione approfondita delle implicazioni finanziarie degli emendamenti, non si oppone all'ulteriore iter del provvedimento a condizione che gli elementi di fatto, allo stato non in possesso della Commissione e sui quali solo il Tesoro può esprimere una valutazione debi-

tamente ponderata, siano tali da garantire la perfetta compensatività degli emendamenti 4.1 e 4.2.

Ricordo che l'emendamento 4.1 comporta un minor onere di spesa, mentre l'emendamento 4.2 comporta un aumento di spesa di difficile valutazione, in quanto si deve far riferimento alle differenze dei prezzi al consumo in Tunisia tra il 1948 e il 1938, cosa che in questo lasso di tempo non è stato possibile accertare.

Anche in questo caso ritengo che il Governo possa risolvere la questione.

PRESIDENTE. Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti all'articolo 11.

BEORCHIA. Signor Presidente, nel corso della discussione generale ho illustrato, oltre agli emendamenti 11.1 e 11.2, anche gli emendamenti 8.2 e 11.3 che ho troppo frettolosamente ritirato perchè forse, alla luce degli ultimi sviluppi della situazione, anch'essi avrebbero trovato accoglimento. Ormai, però, non posso che esprimere il mio pentimento per aver aderito troppo sollecitamente ad un'opinione della 5^a Commissione e del Governo in proposito, atteso che valutazioni di analogo genere nei confronti di altri emendamenti hanno avuto sorte diversa.

Non posso che ribadire i contenuti degli emendamenti 11.1 e 11.2 e ripetere che il primo di essi va incontro all'esigenza di dare una più sollecita definizione alle liquidazioni.

Non posso tuttavia esimermi dall'esprimere notevoli perplessità, non senza grave rammarico, in ordine ad altre decisioni assunte ieri dall'Assemblea, allorchè ha ritenuto di eliminare il requisito dell'età tra le priorità per le liquidazioni, disattendendo in questo modo una legittima ed umana richiesta dei più anziani fra gli interessati a queste disposizioni di legge. Inoltre è stato accolto un emendamento, il 4.2, sul quale ci si è soffermati poc'anzi, che introduce una grave discriminazione a danno dei profughi giuliani: a pari riferimento, anno 1938, si ha una rivalutazione del 200 per cento per i profughi della Tunisia, mentre rimane una riva-

lutazione del 150 per cento per i profughi giuliani.

Non posso che prendere doverosamente atto di questa decisione dell'Assemblea, ma non mi stupirei che la Camera dei deputati modificasse, in seconda lettura, questo provvedimento, per corrispondere ad un elementare dovere di giustizia e di pari trattamento nei confronti di persone che si sono trovate nella medesima situazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame, tenuto anche conto del parere della 5^a Commissione testè reso noto all'Assemblea.

MURMURA, f.f. relatore. Esprimo parere favorevole ai due emendamenti in esame, anche in riferimento al parere espresso dal senatore Covi a nome della 5^a Commissione.

GORIA, ministro del tesoro. Il parere del Governo in merito agli emendamenti in esame coincide con quello espresso dal relatore.

Per quanto riguarda il problema posto dalla Commissione bilancio circa gli emendamenti 4.1 e 4.2 già approvati, il Governo, sulla base delle informazioni in suo possesso, è in grado di assicurare che non dovrebbero verificarsi maggiori oneri rispetto a quanto previsto nel testo originario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Beorchia.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal senatore Beorchia.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato.

È approvato.

Il testo dell'ordine del giorno in cui è stato trasformato l'emendamento 10.0.1 è il seguente:

Il Senato,

premessò,

che i cittadini, rientrati dai territori già soggetti alla sovranità italiana o dall'estero a seguito di provvedimenti limitativi, adottati dalle autorità esercenti la sovranità in quei territori, in cui i diritti in materia previdenziale e assistenziale siano stati colpiti da misure restrittive, non godono del riconoscimento dei contributi assicurativi, versati all'Istituto italiano competente, nè del diritto di riscattare i periodi lavorativi, effettuati come lavoratori dipendenti o autonomi nei vari paesi già soggetti a sovranità italiana o all'estero;

constatato,

che in altri paesi aderenti alla CEE, il riscatto previsto per regolare la materia è fissato all'8 per cento del salario, percepito dal lavoratore al momento della presentazione della domanda di riscatto;

impegna il Governo

a predisporre urgentemente le misure occorrenti al fine di risolvere il problema con la massima sollecitudine o introducendo la necessaria normativa nella riforma pensionistica, o attraverso altre, specifiche iniziative legislative.

9.84-103.1 GHERBEZ, BEORCHIA, RUFFINO, BATTELLO, FRASCA, BRUGGER

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno.

MURMURA, *f.f. relatore*. Signor Presidente, trattandosi di un ordine del giorno, non mi oppongo.

GORIA, *ministro del tesoro*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Senatore Gherbez, insiste per la votazione?

GHERBEZ. Non insisto per la votazione, anche perchè l'ordine del giorno è firmato da esponenti di varie parti politiche.

PRESIDENTE. Da parte del relatore è stata presentata la seguente proposta di coordinamento:

Sostituire il testo approvato dell'articolo 8 con il seguente nuovo testo coordinato:

«Ai titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, verrà corrisposto, a saldo definitivo di ogni ulteriore pretesa e diritto, un indennizzo calcolato moltiplicando per tre i coefficienti di maggiorazione stabiliti dall'articolo 1 della citata legge.

Ai medesimi titolari si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 2.

La competenza per la liquidazione e le riliquidazioni è devoluta alle commissioni previste dalle leggi precedenti in materia, integrate dai rappresentanti delle categorie, mentre gli indennizzi saranno corrisposti in contanti ed in titoli di credito in base ai criteri ed alle modalità previste dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16.

Dall'importo risultante dalla maggiorazione degli indennizzi, prevista dal precedente primo comma, saranno detratte le somme già corrisposte a qualsiasi titolo agli aventi diritto.

L'indennizzo, relativo alle domande che fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge non hanno potuto essere liquidate per insufficiente documentazione in ordine alla quantificazione del danno, sarà liquidato dalle commissioni interministeriali competenti per materia con i criteri stabili dall'articolo 1226 del codice civile previa presentazione da parte dell'avente diritto di una dichiarazione giurata ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli immobili tale dichiarazione giurata deve venir resa, oltre che dall'avente diritto, anche da quattro cittadini italiani profughi già residenti nello stesso comune del richiedente.

Sono valide le domande già presentate ai sensi dei precedenti provvedimenti in materia. Nuove domande o integrazioni di quelle già prodotte potranno venire presentate en-

tro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Sono altresì valide ai fini della concessione dell'indennizzo le domande presentate per ottenere la libera disponibilità ai sensi dell'Accordo italo-jugoslavo del 3 luglio 1965, ratificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1966, n. 575, e dell'articolo 4 del Trattato di Osimo, ratificato con legge 14 marzo 1977, n. 73, e che, anche in parte, non siano state accolte».

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarla.

MURMURA, *f.f. relatore*. Signor Presidente, non vi è bisogno di illustrarla. Serve soltanto

ad una migliore articolazione del testo a seguito anche dell'approvazione di alcuni emendamenti; inoltre si ha così un articolo scritto in un italiano migliore e più corretto.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad esprimersi sulla proposta di coordinamento.

GORIA, *ministro del tesoro*. Il Governo non fa osservazioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento avanzata dal relatore.

È approvata.

Passiamo alla votazione finale.

Presidenza del vice presidente DELLA BRIOTTA

GHERBEZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHERBEZ. Signor Presidente, malgrado tutte le osservazioni che sono emerse nelle ultime battute, credo che sia stato fatto un lavoro egregio, anche se sono pervenute opinioni diverse da varie parti. Si è trattato di eliminare una disparità fortissima, direi: nel vecchio testo, per una categoria si portavano i valori oltre quota 1700, mentre i valori riferiti ad altre erano riportati a quota 150-200. Vorrei precisare che le ultime modifiche approvate non hanno riguardato e non riguardano i profughi della Jugoslavia. Infatti per costoro sono rimasti fermi i vecchi valori concordati tra le organizzazioni e le associazioni di categoria ed il Governo nelle trattative. Non riesco a capire, perciò, l'insoddisfazione di chi prima accettava disparità tra valori del tipo 150-1700 ed ora, invece, non accetta più disparità del tipo 150-200. Se si deve protestare in questo senso sono altri che hanno il diritto di farlo, in quanto altri valori, che riguardano altre realtà, sono stati abbassati.

Ad ogni modo, rispetto alle disponibilità attuali, si è riusciti a fare questo. Se domani avremo a disposizione più mezzi, sarò personalmente, e saremo tutti, ben felici se i profughi potranno ottenere ulteriori importi.

Comunque, per quanto mi concerne, proporrei che nelle sedi di Governo, competenti, si avvii uno studio tecnico completo, con una precisa quantificazione dei dati, degli indennizzi spettanti e di quelli già avuti, ma in base a criteri diversi, da quelli usati sinora. La situazione va studiata profondamente, in base, cioè, al valore reale dei beni perduti, all'epoca in cui viene a cessare la sovranità italiana nel relativo paese, ai coefficienti introdotti ed all'andamento della lira. Tutto questo dovrebbe essere contemporaneamente preso in considerazione mentre la realtà attuale appare un pò diversa.

Penso che se avvieremo uno studio di questo tipo, potremo avere nel futuro una linea chiara e precisa e potremo, con eventuali correzioni, superare quanto di imprecisioni o di disparità possa essere rimasto ancora nella presente legge. Per ora, consentitemelo, posso segnalare che proprio oggi ad un mio intervento in favore di un profugo della Jugoslavia, affinché gli sia corrisposto, per i

beni perduti in quel paese, l'importo di circa due milioni di lire — che l'interessato attende da ben nove anni — la Direzione provinciale del tesoro di Trieste mi ha risposto molto laconicamente e seccamente che non può ottemperare a questo doveroso adempimento, in quanto non ha più fondi. Questa è la situazione e su questo richiamo l'attenzione dell'Assemblea e dei colleghi.

Noi del Partito comunista siamo disponibili ad ogni passo necessario, di parte o unitario, per attuare quanto previsto dalla presente normativa e a correggere domani eventuali errori, se vi saranno le possibilità e le disponibilità economiche e se emergeranno chiaramente ulteriori disparità proprio in base ai calcoli, cui mi sono riferita prima, e ad analisi precise, che invitiamo il Governo a predisporre. Sappiamo che vari studi sono stati fatti, non partiamo da zero, ma probabilmente, come è emerso sia nel corso del dibattito che *a latere* dello stesso, si presentano ancora delle lacune, per lo meno degli aspetti non sufficientemente chiari che, vanno perfezionati.

Comunque, il nostro Gruppo ritiene opportuno approvare il presente disegno di legge, inviarlo all'altro ramo del Parlamento con la sollecitazione a procedere nei tempi più veloci possibili, anche perchè questo provvedimento non riguarda soltanto la questione degli indennizzi, ma anche l'aspetto del reimpiego dei capitali, reimpiego che si dimostra estremamente urgente e necessario. Per questo diamo il voto favorevole al provvedimento, anche se non tutte le nostre proposte sono state accolte e anche se non tutte le categorie in questo momento rimangono pienamente soddisfatte.

GARIBALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho preliminarmente l'esigenza di giustificare una mia deplorabile distrazione di ieri sera in quanto, nel momento in cui è stato messo ai voti, col sistema elettronico l'emendamento 4.2, ho espresso voto di

astensione quando in realtà volevo votare a favore del mio emendamento.

La seconda dichiarazione è che vorrei formalmente aderire all'ordine del giorno presentato dalla senatrice Gherbez.

Infine voglio annunciare il voto favorevole del Gruppo socialista a questo atto doveroso in quanto indispensabile e in quanto portatore di un rimedio ad una serie di situazioni presenti al momento dell'adozione della legge del 1980, situazioni non previste, non adeguatamente valutate, che hanno creato problemi di interpretazione e che hanno posto l'esigenza di correzioni e di integrazioni, queste ultime soprattutto di carattere equitativo. Ci auguriamo che con questo voto si possa concludere la travagliata serie dei provvedimenti in favore di una categoria di cittadini che nelle diverse epoche e per diverse circostanze, del tutto indipendenti dalla loro volontà e non certo per loro responsabilità, hanno perduto beni e diritti in territori che erano già soggetti alla sovranità italiana.

Per queste ragioni il nostro consenso è pieno, e soprattutto convinto.

RUFFINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO. Onorevole Presidente, una brevissima dichiarazione di voto favorevole al provvedimento al nostro esame, che non è di poco conto perchè impegna il bilancio dello Stato per una somma non indifferente, anche in tempi di svalutazione: oltre 500 miliardi.

Abbiamo approvato in Aula alcuni emendamenti significativi di un indirizzo riequilibratore all'interno dei vari danneggiati da eventi bellici diversi. Questo è stato il nostro scopo e sono lieto che l'Aula abbia confermato questo orientamento che tende ad una minore disparità di trattamento, ad un maggiore equilibrio e forse — ce lo auguriamo — ad un contenimento delle spese globali che lo Stato dovrà affrontare per questa vicenda.

Concludo formulando un augurio ed un auspicio: che il Parlamento con questo atto concluda la vicenda dei profughi. Ad ogni legislatura ci troviamo di fronte provvedi-

menti nuovi e ritengo sia giusto chiudere definitivamente la questione. Il disegno di legge si propone questo obiettivo e per renderlo più esplicito ero tentato — ma non ho voluto appesantire la discussione — di presentare un emendamento che significasse la conclusione definitiva della vicenda, anche perchè non posso dimenticare l'insegnamento che ci viene da un nostro predecessore, Giuseppe Cesare Abba, che nelle «Memorie» scrive che, dopo che il Parlamento aveva approvato la legge sulle pensioni a favore dei partecipanti alla spedizione garibaldina dei Mille, in Italia si ebbero non 1.000 domande ma, nonostante le morti sui campi di battaglia e i decessi successivamente intervenuti nelle more dell'approvazione della legge, 100.000 domande per il conseguimento della pensione.

Detto questo, annuncio il voto favorevole al provvedimento che ha avuto in Aula un miglioramento sensibile e significativo. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, il cui titolo, nel testo unificato, proposto dalla Commissione, è il seguente: «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero».

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, recante misure urgenti in materia sanitaria» (926) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, recante misure urgenti in materia sanitaria»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, recante misure urgenti in materia

sanitaria», per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

* **JERVOLINO RUSSO, relatore.** Signor Presidente, il fatto che il Senato si occupi per la seconda volta della materia che, almeno in larga parte, forma oggetto del decreto-legge n. 528 recante misure urgenti in materia sanitaria, della cui conversione in legge stiamo discutendo, permette al relatore di essere estremamente breve e sintetico nella sua esposizione. Infatti, la parte relativa all'ampliamento delle esenzioni soggettive ed oggettive dall'obbligo di pagare il *ticket* sui farmaci e le prestazioni diagnostiche, la parte relativa ai criteri di determinazione del reddito preso in considerazione a tali fini, la parte relativa alle autocertificazioni, al blocco dei prezzi dei medicinali fino alla data di approvazione del nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali, cioè gli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge n. 528 formavano già oggetto del decreto-legge n. 280, del quale il Senato, nel luglio scorso, ha votato la conversione in legge e che è successivamente decaduto per mancata conversione da parte della Camera dei deputati. Il Governo, nel ripresentare il 29 agosto il decreto stesso, ha tenuto conto di tutti gli emendamenti apportati al precedente decreto-legge dal Senato, alcuni dei quali di particolare importanza e votati all'unanimità.

Desidero inoltre far notare che la Commissione sanità nell'esaminare il decreto n. 528 non ha proposto alcun emendamento agli articoli 2, 3 e 4, cioè alla parte — come ho già detto — già approvata dal Senato nel luglio scorso.

In sostanza, l'unico elemento di novità del decreto-legge n. 528 rispetto al precedente decreto-legge n. 280 consiste nell'articolo 1, sul quale un po' più analiticamente, ma sempre con estrema brevità, mi soffermerò.

Infatti, mentre l'articolo 1 del decreto-legge n. 280 si occupava della proroga degli incarichi dei precari del Servizio sanitario nazionale, tale materia è stata ora scorporata dal contesto del decreto-legge n. 528 e forma oggetto di apposito provvedimento presentato dal Governo alla Camera dei deputati.

- Il nuovo articolo 1 del decreto-legge mira, invece, a rideterminare la spesa sanitaria per il 1984 in modo da colmare il divario tra fabbisogno finanziario e risorse disponibili.

Per effetto, quindi, dell'articolo 1 del decreto-legge n. 528, le unità sanitarie locali avranno in pratica a disposizione per il 1984 altri 3.400 miliardi.

Non riprenderò qui nella sua ampiezza e complessità il dibattito che si è svolto in Parlamento intorno alla quantificazione del fondo sanitario nazionale per il 1984. Il Senato ne ha già discusso in Commissione sanità ed in Aula, rispettivamente, in sede di parere e di approvazione della legge finanziaria 1984. La 12^a Commissione ne ha poi discusso in sede di esame della relazione del Ministro della sanità sull'andamento della spesa sanitaria, relazione presentata nel maggio di questo anno. La Commissione sanità e l'Aula discuteranno fra breve i problemi di finanziamento del fondo sanitario nazionale in sede di approvazione della legge finanziaria 1985.

Darò quindi solo alcune brevissime notizie su questo problema per mettere meglio a fuoco l'articolo 1 del provvedimento di cui stiamo discutendo. In sede di predisposizione della finanziaria 1984, sulla base di una stima fatta in proprio e tenuto conto delle indicazioni delle regioni, il Ministero della sanità aveva indicato come fabbisogno del comparto sanitario la cifra di 38.500 miliardi. Nel quadro però dell'impegno del Governo per il contenimento della spesa pubblica, lo stanziamento per il fondo sanitario nazionale è stato poi determinato dal Consiglio dei ministri e successivamente dal Parlamento in 34.000 miliardi.

Per il rispetto di tale tetto di spesa si faceva leva sulla complessa manovra delineata dal disegno di legge relativo alla legge finanziaria, che comprendeva, tra l'altro, forme di responsabilizzazione degli ordinatori di spesa, ristrutturazione del prontuario terapeutico, eliminazione di diseconomie, soprattutto nel settore ospedaliero.

Nei fatti poi la responsabilizzazione degli ordinatori di spesa, pur prevista dall'articolo 23 della legge finanziaria 1984, non ha immediatamente dato tutti i frutti sperati in termini di economie. La ristrutturazione del

prontuario terapeutico vi è stata, così come prescrive la legge finanziaria, ma è slittata al 1° maggio del 1984. La norma per l'eliminazione delle diseconomie nel settore ospedaliero è stata stralciata dalla legge finanziaria. Il contenimento delle spese per il personale del comparto sanitario non è stato attuabile nei termini inizialmente previsti.

Si è quindi, prodotto uno sfondamento del tetto dei 34.000 miliardi e di conseguenza si è determinato un divario fra fabbisogno finanziario e risorse disponibili, proprio quel divario che con l'articolo 1 del decreto-legge n. 528, si tende a sanare.

Ora, di fronte a discussioni sorte in Commissione sanità sull'entità di questo divario, il Ministro della sanità ha dichiarato anche ieri che il limite previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 528, cioè il limite del 10 per cento in aumento, è sufficiente. Il meccanismo di cui all'articolo è congegnato nel senso che le regioni e le province autonome possono autorizzare le unità sanitarie locali ad apportare variazioni ai propri bilanci di previsione per l'esercizio 1984 entro il limite complessivo della spesa sanitaria di natura corrente impegnata nell'ambito regionale o delle province autonome per la gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1983, aumentata del 10 per cento. Va quindi notato che il limite del 10 per cento è un limite medio a livello regionale o di provincia autonoma e non riguarda la singola unità sanitaria locale. Quindi il decreto-legge dà alle regioni ed alle province autonome una opportuna possibilità di manovra. In questo caso, ed entro questi limiti, l'articolo 1 del decreto-legge n. 528 prevede che non si applichino gli articoli 28 e 29 della legge 27 dicembre 1983, n. 730; non scattano cioè i poteri sostitutivi delle regioni nei confronti dei comitati di gestione delle assemblee delle unità sanitarie locali e l'onere viene posto a carico dello Stato.

Per finanziare queste operazioni è previsto che siano contratti dei mutui secondo tempi, criteri e procedure stabiliti con decreto del Ministro del tesoro e sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge finanziaria regionale, la legge cioè n. 281 del 1970. L'ammortamento di tali mutui avrà inizio dal 1986; la Cassa depositi e

prestati è autorizzata a concedere detti mutui, essa deve anzi comunicare all'ente interessato la propria decisione entro 45 giorni; solo in caso di risposta negativa della Cassa depositi e prestiti, gli enti interessati sono autorizzati a ricorrere ad altri istituti di credito, sempre secondo le modalità di cui al sopra citato decreto del Ministro del tesoro. L'onere di ammortamento di tali mutui, valutato in 400 miliardi annui, per il 1986, è assunto a carico del bilancio dello Stato, e, per gli esercizi finanziari successivi, a carico del fondo sanitario nazionale.

Vorrei ora far notare che questo meccanismo, che scaturisce da un emendamento presentato dallo stesso Governo, rimesso dalla 5^a Commissione ed approvato dalla Commissione sanità, supera le perplessità che le stesse Commissioni 5^a e 12^a avevano sollevato rispetto al testo iniziale del decreto-legge, perplessità per le quali il relatore aveva chiesto all'Aula la remissione del provvedimento in Commissione. Queste perplessità vengono superate proprio perchè è previsto un meccanismo di copertura. Il relatore rileva con favore che, almeno per il 1986, l'onere dei 400 miliardi annui non è a carico del fondo sanitario nazionale e vuole far notare ai colleghi che in sede di discussione nella 12^a Commissione il rappresentante del Ministero del tesoro ha formulato un auspicio-promessa di rimodulazione del fondo sanitario nazionale per gli esercizi finanziari successivi al 1986, di modo che la prenotazione contabile dei 400 miliardi necessari per coprire l'onere di cui all'articolo 1 del decreto n. 528 non costituisca di fatto una diminuzione del fondo sanitario stesso.

Il relatore, e la Commissione è stata concorde su ciò, ritiene positiva la chiara preferenzialità per la Cassa depositi e prestiti e ritiene anche che vi siano appunto indicazioni per snellire i tempi di approvazione dei mutui: mi riferisco in particolare ai 45 giorni entro cui la Cassa depositi e prestiti deve pronunciarsi. Del resto il Ministro ci ha detto ieri in Commissione che la situazione di cassa è tale da permettere agevolmente l'esplicitamento del meccanismo di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Sugli altri articoli riferirò, come ho detto all'inizio, molto sommariamente, non perchè

rivestano scarsa importanza, ma proprio perchè — come ho già rilevato — si tratta dell'identico testo già approvato dal Senato nel luglio scorso.

Per quanto riguarda l'articolo 2, esso si ricollega direttamente all'articolo 11 del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983, e prevede la detrazione della somma annua di lire 4.500.000 dal reddito di lavoro dipendente o di pensione ai fini della determinazione dell'indice massimo di reddito per l'esenzione dal pagamento del *ticket*. Particolare considerazione è stata riservata ai pensionati ultrasessantacinquenni, elevando il limite di reddito per l'esenzione da lire 4.500.000 a lire 6.500.000.

Per effetto di tale norma, che del resto è stata concordata dal Governo con le parti sociali in sede di lodo Scotti del gennaio 1983, beneficiano, secondo calcoli del Ministero della sanità, della esenzione dai *tickets* 1.862.483 nuovi pensionati e 3.951.126 nuovi lavoratori dipendenti.

L'articolo 2 contiene poi norme in materia di nuove esenzioni soggettive, di autocertificazioni e una norma molto importante, quella del blocco dei prezzi dei medicinali fino all'approvazione del nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali prodotti industrialmente. Anche in questo caso si tratta di una disposizione concordata con i sindacati in sede di lodo De Michelis del 14 febbraio 1984.

L'articolo 3 prevede che i soggetti che intendono fruire di deduzioni, di detrazioni o agevolazioni di qualsiasi natura subordinate al possesso di determinati limiti di reddito, debbono tener conto, ai fini della determinazione dei predetti livelli, anche dei redditi esenti, nonchè di quelli soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, sempre che siano superiori a 2 milioni di lire.

Ininfluenti, come ho già rilevato proprio per l'emendamento introdotto dal Senato e votato all'unanimità a questi fini, sono le pensioni, le indennità e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e invalidi civili, nonchè le pensioni sociali, le pensioni di guerra e le indennità accessorie. Per quest'ultima parte del provvedimento si è previsto un onere di 6 miliardi per l'anno finanziario

1984 di 9 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1985 e 1986. Si prevede lo stesso sistema di copertura a carico del capitolo 6858 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1985 e 1986, così come era previsto nel testo del decreto-legge già in precedenza votato da questo ramo del Parlamento. All'onere generale di tutto il provvedimento, valutato in 150 miliardi, si prevede di far fronte, quanto a lire 60 miliardi, con le economie di spese derivanti dall'applicazione delle norme di cui all'articolo 3, sul quale ho già riferito, e quanto a lire 90 miliardi mediante riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 6858 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984. Anche in questo caso si tratta di norma già approvata dal Senato nel luglio scorso.

Nel concludere, vorrei rilevare la portata sociale di questo provvedimento. Certamente esso non può considerarsi esaustivo di una discussione sulla politica dei farmaci, ma questo ramo del Parlamento e tutto il Parlamento avrà occasione di farlo sia quando sarà presentato il piano di ristrutturazione della produzione dei farmaci, sia quando discuteremo sulla evoluzione della spesa farmaceutica.

Comunque, il fatto che alcuni milioni di cittadini lavoratori dipendenti e pensionati possano, in base a questo provvedimento, beneficiare della esenzione dai *tickets* dimostra che tale provvedimento ha un'indubbia portata sociale.

Questo provvedimento — mi riferisco in particolare all'articolo 1 — presenta, fra l'altro, anche l'aspetto positivo di chiudere la partita relativa al fondo sanitario nazionale 1984, prima che si entri nel vivo e si concluda la discussione sul fondo sanitario 1985.

Per questi motivi, signor Presidente, a nome della 12^a Commissione, chiedo la conversione in legge del decreto-legge n. 528. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Ranalli. Ne ha facoltà.

RANALLI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, in verità è il terzo decreto della serie «misure urgenti», in quanto il 101 non ebbe il tempo di giungere in Aula, mentre il 280 è stato discusso ed anche migliorato in alcune sue parti.

Il decreto n. 528, dunque, in parte ripropone il decreto n. 280 e in parte lo rinnova, soprattutto all'articolo 1 relativo alla integrazione del fondo sanitario del 1984.

Vorrei dire subito che si tratta di un adeguamento necessario e urgente. Infatti la previsione del fondo, stimata in 34.000 miliardi nella legge finanziaria, è stata, come è noto, bruciata dalla reale evoluzione della spesa.

Il Governo, che aveva preteso di attestare il fondo ai 34.000 miliardi, nonostante fosse ben chiaro a tutti che lo stanziamento era inadeguato e non sufficiente, incalzato poi dalle regioni e dalle unità sanitarie locali e posto di fronte alla evidenza dei fatti, è stato costretto a riconoscere di avere sbagliato ed oggi propone una correzione.

Va denunciato ancora una volta il metodo sbagliato seguito dal Governo in questa materia, consacrato purtroppo da cinque anni di giochi contabili, che ha portato alla formazione di un debito di 7.000 miliardi al 31 dicembre 1983, che deve essere saldato con il provvedimento in corso di esame alla Camera dei deputati e che ora impone la integrazione del fondo di almeno il 10 per cento, secondo la proposta del Governo.

Purtroppo, onorevole Presidente, onorevole Ministro, non è dato sperare nella correzione di questo metodo assurdo imperniato su una stima del fabbisogno che deve essere prima, quando è di turno il Ministro del tesoro, sottostimata, in omaggio alle strategie generali del taglio alla spesa sociale per essere poi adeguata quando tutti hanno protestato e il Ministro della sanità deve rendersi interprete di questa protesta sociale e istituzionale. Tuttavia il risultato finale è che all'adeguamento si va, ma si va tardi, dopo aver peduto molto tempo e avere anche diseducato gli amministratori delle regioni e delle unità sanitarie locali.

Perchè si è seguito un tale metodo nel corso di questi anni? Perchè si dice che non

bisogna far emergere nella legge finanziaria le reali necessità, perchè il debito non va calcolato nella sua effettiva consistenza, perchè il disavanzo va contenuto entro un tetto artificiale in modo da consentire al Governo di dire che il debito non si espande e che le cose non vanno poi tanto male e quindi autorizzare e diffondere un certo ottimismo. Già, ma poi con provvedimenti successivi alla legge finanziaria il Governo è costretto ad ammettere che, nel corso di questi anni, ad esempio, la spesa sanitaria ha raggiunto livelli superiori a quelli sottostimati nella legge finanziaria dal Governo stesso talchè adesso, con i due provvedimenti all'esame del Parlamento, l'integrazione raggiunge 10.400 miliardi.

Il rischio tuttavia, onorevole Presidente, è che si continui, nonostante la lezione di questi anni, a sbagliare, se è vero che nella legge finanziaria per il 1985 il fondo è ancora una volta fissato in misura inferiore a quella che si ritiene necessaria, cioè in 39.000 miliardi, e già esistono polemiche e divaricazioni su questo argomento.

L'incremento del 10 per cento sui consuntivi del 1983 permette anche esso un'espansione della spesa che risulta inferiore ed inadeguata rispetto alle necessità, anche se il Ministro ieri ha dichiarato che la previsione è sufficiente. Non si deve dimenticare che il Ministero della sanità, nella relazione al Parlamento sulla spesa sanitaria, ha riconosciuto che nel fondo sanitario di quest'anno mancano almeno 4.500 miliardi per arrivare ad un fondo complessivo di 38.500 miliardi, rivendicato, come è noto, fin dall'inizio dalle regioni.

Con questo decreto dunque si accreditano alle regioni e alle USL circa 3.300 miliardi, portando il fondo a meno di 37.000 miliardi, quindi inferiore di oltre 1.000 miliardi al fondo riconosciuto necessario non solo dalle regioni ma anche dal Ministero della sanità. Il Gruppo comunista ritiene che sarebbe giusto e corretto corrispondere l'esatto fabbisogno per chiudere questa partita e non lasciare aperte questioni che hanno alimentato un deleterio clima di incertezza nel corso di questi anni.

Circa la procedura scelta dal Tesoro per assicurare il 10 per cento in più, si fa osservare, in primo luogo, che ricorrere al mutuo per la copertura di spesa corrente è una novità rispetto alla prassi consolidata che considera il mutuo uno strumento cui ricorrono gli enti locali per il finanziamento di opere pubbliche, per sostenere gli investimenti e non per le esigenze quotidiane del funzionamento del settore.

In secondo luogo, la procedura che viene attivata, pur essendo corretta, è tuttavia piuttosto laboriosa e complessa, con molti passaggi di livelli istituzionali che occuperanno molto tempo, il che inciderà negativamente sulle urgenze che vengono segnalate dalle regioni e dalle unità sanitarie locali. Preoccupa soprattutto, onorevole Presidente, la decisione della maggioranza per la quale l'ammortamento dei mutui, che avrà una incidenza di 400 miliardi l'anno, per circa nove anni, sarà a carico del bilancio del Ministero del tesoro solo per la quota del 1986, mentre, per gli anni successivi, graverà sul normale fondo sanitario, riducendone le risorse e quindi risucchiando anno dopo anno i benefici che oggi vengono riconosciuti alle unità sanitarie locali.

Erano possibili, a nostro giudizio, altre soluzioni più logiche e anche operativamente più semplici, accollando questi 3.300 miliardi, al monte del debito pregresso e quindi trattandone la estinzione attraverso la emissione di titoli di Stato, come sta avvenendo per i primi 7.000 miliardi, o ponendo tutte le quote di ammortamento, come propone un nostro emendamento specifico, a carico del bilancio annuale del Ministero del tesoro e non dei futuri fondi sanitari nazionali.

Altra osservazione politica all'articolo 1 del decreto riguarda l'avvenuta esclusione dei revisori dei conti dalla certificazione della situazione finanziaria delle unità sanitarie locali, che deve essere una ricognizione esatta e rigorosa. È singolare che il Governo, che ha attribuito molta importanza al collegio dei revisori dei conti, fino al punto di modificare la legge n. 833, che non lo prevedeva, per assicurare una vigilanza amministrativa sui conti delle unità sanitarie locali, se ne sia

poi dimenticato e preferisca farne a meno in questa particolare circostanza, quando si tratta di sottoscrivere responsabilmente la quantità del debito di ogni unità sanitaria locale e accertare la liceità di tutte le operazioni che lo formano. La certificazione è troppo strettamente riservata ai soli vertici politici e burocratici delle unità sanitarie locali per non destare il sospetto che, in qualche misura, si vogliano consentire coperture finanziarie su atti non sufficientemente valutati e controllati.

Sulla parte che riproduce il decreto n. 280, va ricordato che il Senato riuscì ad introdurre alcuni significativi miglioramenti al testo governativo, attenuando le asperità e le iniquità più pungenti, ampliando la gamma dei soggetti da esonerare dal pagamento dei *tickets*. A tale risultato si arrivò anche per il contributo del Gruppo comunista che si è apertamente battuto contro la ingiustizia del *ticket*, soprattutto quando viene generalizzato. Tuttavia non si può, ancora una volta, tacere sulla inefficienza di un tale provvedimento, che viene sempre più confermata col passare del tempo. Infatti non si registra, dopo anni di *tickets*, alcuna significativa modificazione della tendenza tuttora alta al consumo dei farmaci, confermandosi così soprattutto la funzione fiscale di tale misura. Proprio quest'anno, che a giudizio del Governo doveva segnare una inversione di tendenza nel consumo dei farmaci, talchè nella legge finanziaria di quest'anno la spesa dei farmaci è stata misurata in 4.000 miliardi, non si è avuto il minimo segnale di riduzione e tutte le proiezioni fissano in ben 5.600 miliardi la spesa farmaceutica conclusiva.

Tuttavia, da questa rilevazione così consistente sulla inutilità dei *tickets* ai fini del contenimento della spesa, sulla incapacità di essi a cambiare le abitudini e la cultura della gente e sulla necessità, viceversa, di usare altri strumenti per il controllo e la educazione sanitaria dei cittadini il Governo non trae alcun motivo di riflessione. È anzi ostinatamente ancorato a difendere questa odiosa misura. Nella legge finanziaria del 1985, infatti, la quota fissa di 1.000 lire sulla prescrizione dei farmaci viene portata a 1.300, infliggendo ai cittadini nuovi gravami.

Consideriamo infine ingiusta la disposizione che obbliga a dichiarare i propri redditi esenti al solo fine di abbassare il numero dei cittadini aventi diritto alla esenzione dal *ticket*. Perchè il Governo non si decide piuttosto a tassare i BOT che sono in mano alle banche e alle imprese? Questa sì sarebbe una misura necessaria nella giusta direzione della riforma fiscale!

Queste, onorevole Presidente, onorevole Ministro, le nostre osservazioni e critiche ad un provvedimento che, pur contenendo la decisione dell'adeguamento del fondo sanitario nazionale per il 1984, conserva tuttavia non solo insufficienze che non si possono condividere, ma iniquità sociali, come quella del *ticket*, contro cui riteniamo che sia necessario continuare a combattere.

Per queste ragioni preannuncio che il Gruppo comunista voterà contro il disegno di legge di conversione del decreto n. 528. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rossi. Ne ha facoltà.

ROSSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo repubblicano, alcuni mesi fa, esattamente nel mese di luglio, allorchè discutemmo il provvedimento riguardante il ripiano dei disavanzi pregressi maturati negli anni anteriori al 1984, espressi preoccupazioni in merito all'andamento della spesa sanitaria. Oggi, a distanza di tre mesi, siamo di fronte ad un provvedimento che ci presenta una materia in parte analoga a quella precedente e in parte diversa. Voglio subito dire che per quel che riguarda gli articoli 2 e 3 vi è il nostro pieno consenso, trattandosi di una misura che a noi sembra consequenziale — come ricordava del resto il relatore — alla revisione del prontuario farmaceutico, una misura di alleggerimento degli oneri a carico delle categorie più deboli, cioè a reddito più basso, che era opportuno prendere e che costituiva — come ricordava il relatore, senatrice Jervolino Russo — un impegno assunto dal Governo nei confronti delle forze sociali: impegno che andava mantenuto per il valore che hanno gli impegni

sottoscritti in occasione di accordi di carattere generale, se non vogliamo minare le basi stesse di accordi tra le forze sociali e il Governo, impegno che andava mantenuto per la giustezza del provvedimento che stiamo discutendo.

Il nostro atteggiamento nei confronti dell'articolo 1, che amplia il finanziamento per il 1984 in favore delle strutture sanitarie, è invece un atteggiamento che — vogliamo dirlo con grande franchezza — esprime non poche preoccupazioni e perplessità per il fatto che in questo modo si continua ad erogare la spesa sanitaria sulla base del pie' di lista: quando alla fine dell'anno il Governo e il Parlamento decidono di ampliare del 10 per cento i bilanci previsionali per il 1984, in definitiva si dà un premio a coloro che hanno speso di più senza porsi grandi problemi di contenimento della spesa e si scoraggiano coloro che hanno fatto ogni sforzo per cercare di contenere la spesa entro i limiti dei bilanci previsionali. La nostra preoccupazione è dettata — ed è per questo che ricordavo il precedente del mese di luglio — dal fatto che, procedendo in questo modo e nonostante l'auspicio di tutti noi, probabilmente non sarà l'ultima volta nella quale si ricorrerà a questa forma di ampliamento del finanziamento alle strutture sanitarie, rimanendo ancora una volta legati al sistema del pie' di lista: in questo modo si favoriscono gli amministratori spendaccioni a danno di coloro — e sono tanti — che si impegnano a contenere le spese entro il bilancio di previsione, nonostante le difficoltà che oggettivamente incontrano nell'ambito del sistema cui si è dato vita, per cui gli amministratori stessi vengono continuamente scoraggiati.

Voglio aggiungere un'altra considerazione: dai dati che il Ministro della sanità ha messo a disposizione emerge un fatto preoccupante, cioè che, continuando a procedere con i riferimenti alla spesa storica, che hanno guidato il finanziamento alla sanità negli anni passati, salvo i correttivi introdotti con la legge finanziaria per il 1984, e continuando a ripianare i disavanzi che si formano con metodi che sostanzialmente si basano sul pie' di lista, ampliamo il divario nella spesa sanita-

ria tra regione e regione, non certo a favore delle regioni più deboli che, in relazione anche al loro reddito *pro capite*, sono più bisognose di intervento e di aiuto. Questo deve stimolare tutti noi, le forze politiche, il Parlamento, il Governo a ricercare quei correttivi e quelle riforme istituzionali del sistema sanitario, a cominciare dalla riforma delle USL e da un modo nuovo e diverso di affrontare i problemi della spesa sanitaria, che ci consentano di riappropriarci quanto meno di una parte della stessa spesa sanitaria, di essere meno legati al pie' di lista che ci porta continuamente ad una situazione di disavanzi: per ripianare i quali ricorriamo a forme che lasciano molto perplessi. Questa è la seconda preoccupazione che volevo evidenziare.

Dobbiamo dare atto del fatto che, con l'emendamento presentato all'articolo 1, si è data risposta ad una delle preoccupazioni delle Commissioni bilancio e sanità, ossia quella di garantire la copertura alla maggiore spesa di 3.400-3.500 miliardi: dico 3.400-3.500 miliardi perchè solo a consuntivo sapremo quale sarà la spesa definitiva. Per ora ci basiamo sui preventivi, ma può darsi che vi sia qualche differenza, anche se non molto grande, tra preventivi e consuntivi. Un aumento del 10 per cento non ci mette al coperto da eventuali sorprese, anche se è sperabile che non siano di entità rilevante.

La maggiore preoccupazione l'abbiamo per il modo con cui si fa fronte alla copertura per questa spesa. Ricorrere a prestiti novennali dalla Cassa depositi e a prestiti per pagare i disavanzi di spesa corrente a noi sembra un modo di procedere che crea preoccupazione, soprattutto perchè tale sistema si sta dilatando con grande celerità nella politica finanziaria del nostro paese: vi si ricorre per le partecipazioni statali, per la spesa sanitaria e per altri settori. Un tempo il ricorso alla Cassa era riservato ai mutui per investimenti degli enti locali o di altri settori di spesa, dei servizi o dei comparti produttivi, mentre oggi ricorriamo alla Cassa depositi e prestiti per pagare quote di spesa corrente; il che è un modo per non evidenziare del tutto il disavanzo corrente e per sottrarre una parte del disavanzo alle risultanze

dell'esercizio, rinviandolo ad esercizi successivi, cosicchè avremo dei bilanci non veritieri. Si tratta di un modo di procedere pericoloso perchè ipotichiamo risorse per gli anni a venire, non già in favore di investimenti, facendo i quali si deve supporre che si incrementino o la qualità dei servizi o il reddito nazionale, ma rischiando di ampliare ulteriormente la stessa spesa corrente, di irrigidire il bilancio, di crearci difficoltà per gli anni a venire, in tutti i settori.

Per le ragioni che ho espresso all'inizio, per il fatto che in questo provvedimento sono previste due misure diverse, una delle quali ha il nostro consenso pieno, pur manifestando le preoccupazioni che ho evidenziato, daremo al provvedimento stesso il nostro sostegno.

In sede di discussione generale desideravamo però avanzare queste nostre riserve e preoccupazioni per un metodo di finanziamento dei disavanzi di parte corrente che ci preoccupa molto e la cui diffusione desta molte preoccupazioni anche per la minore trasparenza che ne deriva per il bilancio dell'anno in corso e per quelli prossimi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Alberti. Ne ha facoltà.

ALBERTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è molto difficile parlare in quest'Aula di materia sanitaria senza correre il rischio di ripetere cose già dette da altri o, addirittura, di ripetersi.

Non mi soffermerò su un metodo di Governo ormai divenuto prassi, che utilizza sempre di più lo strumento della decretazione d'urgenza: abbiamo più volte ripetuto in quest'Aula tale argomento di contestazione. Ci preme, invece, rilevare che, anche nell'ambito di tale strumento, di per sé anomalo, si vanno manifestando ulteriori distorsioni che riteniamo di dover sottolineare.

Al decreto-legge n. 528, recante misure urgenti in materia sanitaria — in altri termini, un ennesimo decreto finanziario — così come era giunto all'esame della Commissione di merito, mancavano anche i presupposti di certezza costituzionale per l'indeterminatezza della spesa e l'assoluta mancanza di

mezzi di copertura, se è vero che la stessa Commissione bilancio ha dovuto esprimere parere interlocutorio in attesa che il Ministero della sanità precisasse l'entità della spesa e il Ministro del tesoro indicasse gli strumenti idonei a coprirli. Ma l'entità della spesa fissata con questo decreto-legge, 3.400 miliardi più del previsto, non vuol dire fabbisogno reale — ed accertato — del servizio sanitario nazionale per il 1984 in quanto ancor oggi non è possibile prevedere quale sarà la spesa sanitaria a chiusura del bilancio dell'anno in corso, oggi arbitrariamente determinata in 37.400 miliardi circa, mentre appena qualche mese fa il Ministero aveva dovuto riconoscere che la previsione di 38.500 miliardi indicata dalle regioni — previsione disattesa dalla legge finanziaria — si era dimostrata abbastanza vicina alla realtà.

La Commissione di merito, cioè la Commissione sanità, ha dovuto quindi faticare non poco per rendere presentabile questo decreto-legge e lo ha infine approvato, sia pure con molte perplessità espresse dalla stessa maggioranza e ripetute qui poco fa dal senatore Rossi, ma sotto la minaccia che, in mancanza di ripiano, sia pure formale, anche per quest'anno il servizio sanitario nazionale sarebbe rimasto paralizzato.

A questo punto ci sembra opportuno un secondo rilievo. La sottostima del fondo sanitario nazionale non solo rende inutilmente asfittica la vita delle USL, sempre alle prese con l'incertezza delle compatibilità di bilancio, ma rallenta anche l'attività della Commissione, costretta a rincorrere da una settimana all'altra provvedimenti urgenti a sanatoria di imprevidenze del Governo. E ciò mentre la stessa Commissione è impegnata, più pertinentemente alle sue ragioni istituzionali, a studiare quali meccanismi della legge n. 833 vadano resi più efficaci perchè la riforma sanitaria possa essere realmente applicata e a definire il primo piano sanitario nazionale per il prossimo triennio.

Che senso ha, infatti, discutere di previsioni di spesa senza disporre del piano, parlare di riequilibrio tra le regioni più dotate di servizi e regioni del Sud meno dotate e dichiarare di voler abbandonare il criterio di riparto tra le regioni secondo la spesa storica

per la più equa ripartizione su base capitaria, senza che le regioni meno dotate abbiano gli strumenti adatti per attivare i nuovi efficienti servizi?

Volendo entrare nel merito del decreto-legge, mi soffermerò solo sul primo articolo, avendo già noi espresso il nostro parere sugli altri allorquando questo decreto, oggi reiterato, è passato, per l'approvazione, in quest'Aula.

Al primo comma dell'articolo 1 del decreto, il Governo prevede che non vengano applicati gli articoli della finanziaria che dispongono misure coercitive per le USL e le regioni che non avessero rispettato i tetti di spesa. Con tale comma il Governo è costretto ad ammettere di aver sbagliato le previsioni; dopo aver chiesto al Parlamento e alla maggioranza norme di estremo rigore per le regioni e le USL inadempienti, è costretto, suo malgrado, a prevedere l'abrogazione delle norme stesse, con ciò rendendo sempre meno credibile il proclamato rigore.

Al secondo comma si autorizzano gli enti ad apportare variazioni sui bilanci di previsione del 1984, nell'ambito della spesa sanitaria corrente, impegnata per il 1983, aumentata del 10 per cento. Se le cifre hanno un senso e se è vero quanto ha dichiarato il Ministero che la spesa del 1984 supererà, ma non sappiamo di quanto, i 38.000 miliardi, noi riteniamo che la previsione sia insufficiente e bisognerà, nel futuro, prevedere, invece, un ulteriore ripiano. Proponiamo che quel 10 per cento venga portato, più realisticamente, al 13 per cento e c'è un nostro emendamento in proposito.

Mi sia consentito infine di esprimere un parere sul meccanismo suggerito dal Tesoro per la copertura della spesa. Si tratta ovviamente di un ripiano formale, dovendo le USL pagare il *deficit* di quest'anno impegnando parte delle proprie risorse fin dopo gli anni '80, ovvero fino all'anno 1994 o 1995. Con questo metodo di previsione e poi di copertura, potremo mai sperare che il servizio sanitario abbia un adeguato finanziamento e possa finalmente funzionare a regime? Già la lettura della legge finanziaria per il 1985 lascia poche speranze che si voglia cambiare rotta. La cifra stanziata per il prossimo anno

continua, malgrado tutto, ad essere sottostimata e, come al solito, valutata non sulla base di adeguate informazioni sulle necessità reali, ma seguendo la logica del formale contenimento della spesa pubblica. Dico formale perchè di fatto continueremo a mantenere il pie' di lista.

Noi voteremo contro questo decreto, volendo, con il nostro dissenso, respingere la logica dello stato di necessità poichè tale necessità viene artatamente creata per imprevidenze non sempre incolpevoli del Governo. Col nostro voto contrario vogliamo dare un giudizio politico negativo su tutta la politica governativa nel settore della sanità.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* **JERVOLINO RUSSO, relatore.** Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare i senatori Ranalli, Rossi e Alberti per i loro interventi. Il senatore Ranalli ha rilevato, cosa che aveva già fatto il relatore, che è stata sfondata la previsione di 34.000 miliardi contenuta nella legge finanziaria del 1984, il relatore però ha anche sottolineato quali siano i motivi di tale sfondamento. Questa previsione era contenuta all'interno di una manovra complessa e alcune norme di essa sono state scorporate dallo stesso Parlamento e non hanno reso possibile il contenimento entro i termini esatti fissati dalla legge finanziaria del 1984.

Per quanto concerne tutti i rilievi mossi alla finanziaria del 1985, alla eventuale sottostima del fondo sanitario nazionale e al problema dell'aumento da 1.000 a 1.300 lire della quota fissa sulle ricette, credo che avremo modo di riparlare quando discuteremo la legge finanziaria del 1985. Per quanto riguarda poi il rilievo mosso dal senatore Ranalli circa la novità di ricorrere a mutui per la copertura di spese correnti, ritengo che abbia già risposto con il suo intervento, il senatore Rossi, il quale ha detto che non si tratta di una novità, anche se certamente il relatore è del parere che per una corretta politica finanziaria occorre contenere al minimo il ricorso a questo sistema. Ancora, per

quanto attiene il suggerimento, che si concreta poi in un emendamento del senatore Ranalli e di altri colleghi, di porre a carico del bilancio dello Stato e non del fondo sanitario nazionale l'onere di 400 miliardi per gli anni finanziari successivi al 1986, vorrei dire che in realtà si tratta di un problema formale e non sostanziale, nel momento in cui in Commissione sanità il rappresentante del Ministero del tesoro — ed il relatore si è fatto portavoce di questa posizione in Aula — ha già dichiarato la disponibilità a rimodulare il fondo sanitario nazionale per gli anni successivi al 1986, in modo da tener conto di questa previsione contabile dei 400 miliardi. Del resto, che una rimodulazione del fondo sanitario nazionale di anno in anno sia non solo fattibile ma già fatta, lo dimostra un confronto tra la legge finanziaria del 1984, che prevedeva per il fondo sanitario 1985, 36.380 miliardi e il disegno di legge della finanziaria 1985, che prevedeva 39.000 miliardi. È quindi una pratica già usata.

Per quanto riguarda il problema della necessità di inserire i revisori dei conti nelle certificazioni di spesa delle unità sanitarie locali, il senatore Ranalli sa che in Commissione il relatore ha detto che, in linea di principio è assolutamente favorevole ad un ruolo dei revisori dei conti e ha ben chiaro che sono stati inseriti dal decreto n. 463, che è stato loro riconosciuto un preciso ruolo in sede finanziaria 1984 e che tale ruolo è stato ribadito anche in sede di legge finanziaria 1985.

Perchè il relatore è contrario all'inserimento dei revisori dei conti in questo contesto e quindi all'emendamento Ranalli? Perchè qui noi ci troviamo di fronte ad una situazione concreta particolare, cioè ci troviamo di fronte ad accertamenti di spesa che le unità sanitarie locali hanno già mandato al Ministero della sanità. Ricordiamoci che questo decreto è stato reiterato per la terza volta, perchè noi parliamo del decreto n. 528, con riferimento al decreto n. 280, ma non possiamo dimenticare che il decreto n. 280 reiterava già il decreto n. 101 e non possiamo dimenticare che il terzo punto dell'articolo 1 del decreto all'esame, così come esso è stato strutturato fin dal decreto n. 101, prevedeva

l'obbligo, per le unità sanitarie locali, di inviare i rendiconti entro il 25 settembre 1984. Siamo stati noi ieri in Commissione *ad abundantiam*, e di fronte ad una dichiarazione del Ministro che faceva presente che larga parte di queste dichiarazioni sono già giunte al Ministero della sanità, a spostare questo termine al 30 ottobre 1984.

Quindi inserire oggi i revisori dei conti in questo contesto significherebbe obbligare il Ministero a riprendere tutte le certificazioni che sono già giunte e a rinviarle indietro alle unità sanitarie locali.

Per questo motivo esprimo parere negativo sull'emendamento, ma non ho nulla in contrario al ruolo dei revisori dei conti. Per quanto riguarda la politica dei farmaci, della spesa farmaceutica e la politica dei *tickets*, il relatore ha rilevato che, sostanzialmente, è materia che non può considerarsi chiusa con la conversione in legge del decreto-legge n. 528, ma ha anche indicato gli adempimenti immediati che il Parlamento ha di fronte a sè per ridiscutere tutta la materia della politica farmaceutica e della spesa farmaceutica.

Ringrazio il senatore Rossi del suo consenso sugli articoli 2 e 3, e prendo atto delle perplessità manifestate sull'articolo 1. Credo che nella sostanza, sia attraverso la manovra complessiva così come è stata predisposta nella legge finanziaria 1984, sia come è stata predisposta ed annunciata nella finanziaria 1985, siamo decisamente nell'ottica di un superamento del pie' di lista che però, per essere realistici, non può realizzarsi da un momento all'altro e io credo che, nella sostanza, anche quei provvedimenti, che le forze politiche hanno presentato e che lo stesso Governo ha preannunciato, di ristrutturazione di alcuni aspetti dell'azione delle unità sanitarie locali, quindi di revisione di alcuni ambiti della legge n. 833, daranno la possibilità di mettere a regime il servizio sanitario nazionale, in modo da dover sempre più superare il pie' di lista.

Per quanto riguarda il senatore Alberti, certamente vi erano incertezze nella originaria stesura del decreto-legge n. 528, soprattutto per quanto riguarda il sistema di copertura dell'onere, però il lavoro fatto in

comune dalla 5^a e dalla 12^a Commissione sulla base delle proposte del Governo dà ora al relatore la possibilità di dichiarare che questa situazione d'incertezza è completamente superata.

Il senatore Alberti ha detto che, nella sostanza, ci troviamo di fronte al reiterarsi di decreti-legge di provvedimenti urgenti. Io faccio l'avvocato di professione, ma non l'avvocato di ufficio del Governo in questa sede, giacchè faccio solo il relatore, però, se permettete, un'annotazione voglio farla: bastava che le forze politiche il 3 agosto si comportassero in modo diverso e che quelle stesse forze che oggi vengono a rimproverarci la reiterazione del decreto-legge non avessero fatto cadere il decreto-legge n. 280 che il Governo aveva presentato. Quindi, nella sostanza, se c'è una colpa, chiedo scusa, questa colpa non è del Governo ma delle forze politiche che il 3 agosto hanno votato contro il decreto n. 280. (*Commenti del senatore Imbriaco*).

Non ho motivo poi di ritenere che il Governo ci dia dati inesatti, anzi ho tutti i motivi di ritenere esatti i dati fornitici dal Governo nel momento in cui ritiene e sottolinea che l'aumento del 10 per cento è un aumento congruo e sufficiente.

Quindi, con questi rilievi, a me non rimane altro che ringraziare ulteriormente gli intervenuti e pregare nuovamente l'Aula di votare a favore della conversione in legge di questo decreto. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro della sanità.

DEGAN, ministro della sanità. L'onorevole relatore ha già ampiamente, e competentemente illustrato le ragioni del decreto, i suoi contenuti e l'opportunità della sua conversione in legge.

Io desidero ringraziare la senatrice Jervolino Russo vivamente, come ringrazio i senatori Ranalli, Rossi e Alberti, pur avendo fatto anche rilievi non positivi nei confronti dell'iniziativa del Governo.

Desidero ringraziare vivamente la senatrice Jervolino e gli intervenuti per questo ulteriore, per la verità, ripetuto dibattito, alme-

no per quanto riguarda gli articoli 2 e 3 del decreto, che certamente mette in luce la passione e la competenza degli intervenuti, ma anche come si sia di fronte ad una ripetitività di atti che non possono non porre il problema al Parlamento e alle forze politiche di riconsiderare questo meccanismo dei decreti che vanno via via ripetendosi e rendono, per così dire, anche stucchevole, qualche volta, il dibattito che riprende argomentazioni già risapute e già ridette.

È per questa ragione che io mi atterro essenzialmente all'articolo 1, che mi pare rappresenti la reale novità.

L'articolo 1 consente al servizio sanitario nazionale di pervenire, senza traumi, alla conclusione dell'annata, evitando che nel paese si determinino quei fenomeni che ho, tempo addietro, definito di «controriforma selvaggia», cioè di autogestione di atteggiamenti da parte di diverse categorie di addetti al settore — parlo dei medici, dei farmacisti e di altre categorie — coinvolte nella iniziativa, nell'azione del servizio sanitario nazionale, con carico di tensioni e danni economici dei cittadini, soprattutto di quelli bisognevoli delle prestazioni del servizio sanitario nazionale stesso. Quest'anno non sono intervenuti fenomeni di questo tipo nè, a seguito dell'iniziativa del Governo, è presumibile che debbano accadere fino al 31 dicembre 1984. Dal 1° gennaio entrerà in vigore, mi auguro, la legge finanziaria per il 1985 e proseguiremo su questa strada.

Si è ripetuta in questa sede la polemica circa l'errore, voluto o meno, delle previsioni rispetto al formarsi, nei fatti, di realtà diverse. Tale questione merita di essere affrontata e approfondita nella consapevolezza da parte di ciascuno, e anche dello stesso Ministro della sanità, che di fronte ad un sistema che si vuole governare ma che riguarda essenzialmente i comportamenti dei cittadini, degli operatori e degli amministratori del servizio sanitario nazionale, è necessario ogni tanto apportare qualche aggiustamento rispetto a previsioni che non possono essere realizzate con semplici riferimenti matematici ma che debbono tener conto dell'evolversi tumultuoso della vita sociale del paese.

Il primo dato che deve essere progressivamente costruito è quello informativo. Que-

st'anno abbiamo lavorato perchè il sistema informativo si affinasse e credo di esprimere non solo un auspicio ed una speranza, ma anche una certezza, dicendo che nel corso del 1985 è presumibile che saremo in grado, se il sistema funzionerà e se vi saranno relazioni continue e certe fra il centro e la periferia, di avere un sistema informativo tale da consentirci, salvo i tempi di raccolta dei dati, di avere informazioni sufficientemente certe. In questo momento stiamo raccogliendo dati sul servizio sanitario nazionale ma, a causa della carenza determinata anche dalla automatizzazione immediata iniziale a partire dal 1° gennaio 1979 di tutto il sistema dovremo superare un vuoto informativo. Stiamo recuperando questa capacità di informazione del sistema e la raccolta di dati fisici ci consente, sia pure per episodi, di constatare come, ad esempio, alcune delle proposte che erano state inserite nella legge finanziaria per il 1984 e che allora potevamo indicare solo intuitivamente come utili, si siano poi dimostrate fondate sulla realtà: mi riferisco in particolare a quelle sulla ristrutturazione ospedaliera, per le quali si è constatata ancora una volta la giustezza di quelle indicazioni.

Questo ramo del Parlamento ha ritenuto di dover stralciare all'epoca quella normativa, immaginando che tutto ciò dovesse essere inserito nel piano sanitario nazionale. Sono lieto che la Commissione sanità del Senato stia affrontando questo capitolo con grande impegno perchè certamente esso rappresenta un punto di riferimento essenziale. Debbo tuttavia dire, sulla base dei dati che abbiamo raccolto finora, che esso non era un'intuizione stravagante del Governo quella di solleccitare, anche ricorrendo a qualche iniziativa un po' forzosa, la ristrutturazione del sistema ospedaliero, poichè emergono dati dai quali si può chiaramente valutare come tale ristrutturazione sia non solo necessaria, ma indispensabile e, in alcune situazioni, perfino utile da un punto di vista sanitario, dal momento che mantenere strutture rilevanti sul piano edilizio, sul piano funzionale ed organizzativo del personale, con scarse possibilità e capacità di attività, non è utile nemmeno dal punto di vista dell'organizzazione sanitaria.

Stiamo raccogliendo una serie di dati, da questo punto di vista, che ci consentiranno di governare meglio l'evoluzione della spesa sanitaria, di conoscerla meglio. È necessario avere dati precisi, per poi passare alla fase del governo della spesa e per questo stiamo raccogliendo i dati dell'evoluzione della spesa anche da un punto di vista più strettamente finanziario. Nel primo trimestre 1984 abbiamo raccolto alcuni dati che ci hanno consentito di fare previsioni fino a maggio 1984. Si trattava però di previsioni che non godevano ancora della possibilità di raccolta dei dati provenienti da ogni singola unità sanitaria locale; erano quindi dati largamente stimati. Siamo ormai ad ottobre 1984 e, a seguito dell'atto di indirizzo e di coordinamento, varato dal Consiglio dei ministri a fine maggio 1984, abbiamo cominciato a raccogliere dati anche direttamente dalle singole unità sanitarie locali: mi pare dunque di poter ragionevolmente stimare come possibile in termini di cassa (con i 34.000 miliardi indicati dalla legge finanziaria in termini di competenza, che poi andrà a ripercuotersi, attraverso il meccanismo previsto dall'articolo 1, negli anni successivi, anche in termini di cassa, con la dilatazione del 10 per cento medio per le singole regioni) la copertura dell'attività del servizio sanitario nazionale per il 1984.

Vi è certamente una serie di aggiustamenti che in questi anni si sono andati verificando. Da una parte infatti vi è stata la sanatoria dei debiti pregressi rispetto al 31 dicembre 1983, dall'altra questa correzione è stata fatta in termini essenzialmente di competenza, ma consentendone anche la copertura in termini di cassa, data l'evoluzione dei tempi di esecutività degli impegni che sono stati o che andranno ad essere assunti da oggi fino al 31 dicembre 1984. Si avvicina in tal modo — ripeto — la possibilità di governare questo sistema.

Giustamente il senatore Rossi ha fatto notare che, a seguito di questi rilevamenti, abbiamo dovuto constatare come una delle ragioni fondamentali per cui fu individuata la necessità della riforma sanitaria, cioè di una politica di riequilibrio, non ha avuto in questi anni di azione un sufficiente seguito. Peraltro, proprio da quei dati emerge anche

la possibilità di un nuovo metodo di distribuzione del fondo sanitario nazionale, ai fini della sollecitazione di tale politica di riequilibrio, che è responsabilità del Governo, ma è altresì responsabilità delle regioni e delle stesse unità sanitarie locali.

Il decreto quindi consente la vitalità del servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 1984, riconferma una politica che è conseguente all'accordo tra il Governo e i sindacati intervenuto il 14 febbraio, allargando alcune fasce di esenzione per i cittadini rispetto alla loro compartecipazione alla spesa sanitaria. Si tratta quindi di un decreto che non può non essere convertito in legge, proprio in quanto avvia e consolida alcune posizioni utili dal punto di vista sociale e dal punto di vista operativo del servizio sanitario nazionale.

Per quanto riguarda gli emendamenti, il Governo dichiara fin d'ora di essere favorevole a tutti gli emendamenti presentati dalla Commissione e di essere contrario a tutti gli altri, alcuni dei quali certamente potrebbero meritare qualche ulteriore approfondimento; come Ministro della sanità, in questo momento, pur rappresentando il Governo nel suo insieme, non sono però in grado di esprimere altro che una posizione di questo tipo, sulla base di quanto è emerso nel corso del dibattito svoltosi in sede di Commissione sanità.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, recante misure urgenti in materia sanitaria.

Avverto che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Invito il senatore Covi ad esprimere il parere della 5ª Commissione permanente sugli emendamenti presentati.

COVI. Signor Presidente, sull'emendamento 1.2/1 presentato dal senatore Ranalli e da altri senatori, la Commissione si richiama

al precedente parere espresso sull'articolo del decreto-legge e devo aggiungere che è stato piuttosto faticoso il reperimento della norma di copertura. Su tale emendamento presentato dal Gruppo comunista si rimette alla valutazione del Governo, mentre devo far presente che lo stesso Gruppo comunista ha dichiarato che la norma deve essere interpretata nel senso che l'ammortamento deve essere a carico di un apposito stanziamento da istituire nel bilancio dello Stato e non a valere sul *plafond* del fondo sanitario nazionale successivamente al 1986. La Commissione in sostanza chiede al Governo qual è il parere su questo emendamento.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, la Commissione ha rilevato che non importano problemi di copertura l'emendamento 1.4 presentato dal senatore Ranalli e da altri senatori e l'emendamento 1.6 sempre avente come primo firmatario il senatore Ranalli, mentre ha espresso voto contrario a maggioranza sull'emendamento 1.5 del senatore Imbriaco e di altri senatori laddove si eleva dal 10 al 13 per cento lo sfondamento del *plafond* del 1984. Ha inoltre espresso parere contrario sugli emendamenti 3.1 del senatore Ranalli e di altri senatori e sul consequenziale emendamento 3.2 anche questo del senatore Ranalli e di altri senatori, che comporterebbe un aumento di spesa.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1:

Al comma 2, dopo la parola: «autorizzare», inserire le altre: «le unità sanitarie locali e».

1.1 LA COMMISSIONE

Al comma 2, dopo la parola: «autorizzare», inserire le altre: «le unità sanitarie locali e».

1.4 RANALLI, BELLAFFIORE, BOTTI, CALÌ, IMBRIACO, ROSSANDA, ALBERTI, MERIGGI

Al comma 2, sostituire le parole: «del 10 per cento» con le altre: «del 13 per cento».

1.5 IMBRIACO, RANALLI, ROSSANDA, BELLAFFIORE, CALÌ, MERIGGI, ALBERTI, BOTTI

All'emendamento 1.2 sostituire l'ultimo comma con il seguente:

«L'onere di ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, valutato in lire 400 miliardi annui a decorrere dall'anno finanziario 1986, è assunto a carico del bilancio dello stato mediante apposito stanziamento da iscriverne nello stato di previsione del Ministero del tesoro».

1.2/1 RANALLI, ROSSANDA, CALÌ, BOLLINI, CALICE, BELLAFFIORE, MERIGGI, ALBERTI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del precedente comma che non trova copertura nelle assegnazioni alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulla dotazione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'anno 1984 o nelle altre entrate previste per il finanziamento della spesa sanitaria corrente, gli Enti medesimi provvedono mediante operazioni di mutuo, secondo tempi, criteri e procedure stabiliti con decreto del Ministro del tesoro sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti dalle vigenti disposizioni per le regioni e per le province autonome di Trento e Bolzano. Anche in deroga alle disposizioni vigenti l'ammortamento dei mutui ha inizio a partire dall'anno 1986.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere i mutui di cui al precedente comma; essa deve comunicare all'Ente interessato la propria adesione di massima sulle domande di mutuo entro 45 giorni dal ricevimento della domanda. Qualora la Cassa non abbia risposto positivamente nel termine suddetto, gli enti interessati possono ricorrere ad altri istituti di credito secondo le modalità determinate ai sensi del precedente comma.

L'onere di ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, valutato in lire 300 miliardi annui a decorrere dall'anno finanziario 1986 è assunto a carico del bilancio

dello Stato mediante corrispondente riduzione di apposito stanziamento da iscriverne, per detto anno finanziario, nello stato di previsione del Ministero del tesoro e per gli esercizi successivi a carico del capitolo concernente la dotazione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente».

1.2 LA COMMISSIONE

Al comma 3, sostituire le parole: «25 settembre» con le altre: «30 ottobre».

1.3 LA COMMISSIONE

Al comma 3, dopo la parola: «sottoscritta», inserire le altre: «dai revisori del conti,».

1.6 RANALLI, CALÌ, MERIGGI, VISCONTI, BALLAFFIORE, IMBRIACO, ROSSANDA, ALBERTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

RANALLI. I nostri emendamenti si intendono illustrati, signor Presidente, nel mio intervento nel corso della discussione generale.

* JERVOLINO RUSSO, *relatore*. Signor Presidente, volevo dire che, per i motivi esposti nella relazione orale e in sede di replica, ritengo illustrati gli emendamenti della Commissione. Colgo l'occasione per dichiararmi contraria a tutti gli altri emendamenti, tranne ovviamente l'1.4 identico all'1.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Ricordo che il Governo si è dichiarato favorevole agli emendamenti della Commissione e contrario agli altri.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione, identico all'emendamento 1.4, presentato dal senatore Ranalli e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Imbriaco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2/1, presentato dal senatore Ranalli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Ranalli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 3:

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche dei redditi esenti».

3.1 RANALLI, ROSSANDA, CALÌ, ALBERTI, BOTTI, BELLAFFIORE, VISCONTI, IMBRIACO

Al comma 4, sopprimere le parole: «esenti e di quelli».

3.2 RANALLI, CALÌ, IMBRIACO, ROSSANDA, BELLAFFIORE, ALBERTI, MERIGGI, CALICE

Ricordo che tali emendamenti sono stati già illustrati nel corso della discussione generale e che su di essi si sono già pronunziati il relatore e il rappresentante del Governo.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Ranalli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Ranalli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

SIGNORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SIGNORELLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, chi vi parla è un operatore della sanità, primario medico in ambito di una struttura di ricovero per la riabilitazione motoria e di reparti di lunga degenza e del tutto, elemento questo più personalizzante, impegnato nella assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti: non vuol essere una scheda esibizionistica, la mia, ma una amarissima competenza sul piano della realtà igienico-sanitaria.

Non entro nel merito del presente disegno di legge, nè tanto meno faccio richiami agli sfortunati precedenti di esso, ai decreti-legge 2 maggio 1984, n. 101, e 29 giugno 1984, n. 280, ma mi soffermo su quegli aspetti morali e sociali oltre che tecnici che vedo completamente assenti nei vostri discorsi, nella perdurante operazione contro l'utenza sanitaria, colpevole di tentare di usare l'assistenza sanitaria stessa, pubblica o privata, in un immenso disagio legato all'inefficienza oltre che al fallimento economico.

La vostra enunciazione che per sistemare le cose sia sufficiente ripianare i disavanzi pregressi, ristrutturare il prontuario terapeutico e osservare una più rigorosa disciplina delle prestazioni concedibili di assistenza specialistica esterna eccetera, è una banale constatazione che non ci tranquillizza e ci mortifica. Per la copertura finanziaria è stata ipotecata la contabilità dello Stato per il 1985 mediante mutui che rappresentano la sottoscrizione di autentiche cambiali in bianco e quindi un'ulteriore spinta al disavanzo *in fieri* per i relativi ammortamenti. Siete partiti fin dalla legge costitutiva, n. 833, con un passo temerario, per non dire sbagliato, disarmando l'insieme delle strutture mutualistiche precedenti e rinunciando alla logica del rigore, della competenza e della coscienza sociale per affidare alle USL la risposta storica al problema della salute di cui il popolo italiano era in credito da circa qua-

ranta anni: uno strumento iniziatico, affidato alle rozze ma non callose mani del potere politico locale, affamato di un ulteriore strumento di lottizzazione e di penetrazione clientelare, in un'ottica di tipo esclusivamente logistico-partitocratico, esportato in tutta la periferia dello Stato. E allora finirono i soldi, se pure ce ne fossero già stati.

Nelle dirigenze delle USL si consumano tutti i riti tribali del potere politico all'italiana: lacerazioni, compromessi, abiurie, riconciliazioni a seconda degli umori, non della salute pubblica e degli utenti, ma di quelli delle rappresentative locali ragionevolmente legate a problemi prevalentemente temporali ed esistenziali, non assistenziali.

Avremmo voluto vedere o sentire nell'enunciazione del provvedimento all'esame un ripensamento, l'inizio di una attenzione diversa, il richiamo ad un risanamento morale oltre che normativo del settore, non solo legato ad un espediente di intervento economico-finanziario tutto a carico dell'utenza. Non trovo accenno ad una vostra preoccupazione di intervenire su quella componente del disavanzo legata alla gestione delle USL dove ogni spreco nell'incompetenza, nella omissione, quando non nelle colpevoli manovre clientelari, è reso possibile in questo modo.

Sul compartimento delle USL non emerge la vostra preoccupazione del risparmio. Quindi, il disavanzo, prima che economico, è morale e politico.

La filosofia dei *tickets* con recupero economico e finanziario per tentare il salvataggio di una flotta che affonda nei debiti e nelle speculazioni crea ulteriori categorie di emarginati e peggiora l'emarginazione di coloro che lo sono da sempre. Viene limitato ad operazioni di cultura finanziaria e di ragioneria, di ripianamento economico, che lasciano più penoso l'accesso ai templi delle USL per le categorie più deboli e disinformate, colpite da continui adempimenti contraddittori e alienanti, quel recupero di una assistenza igienico-sanitaria in progressivo deterioramento. Questo è quello che accade a valle di certe pervicaci indicazioni.

Si spostano i tetti dei redditi, si dichiarano ufficialmente salvavita i medicinali all'improvviso ritenuti essenziali ed insostituibili dopo la dissennata e demagogica elargizione a piene mani effettuata da tutti gli ausili terapeutici e diagnostici, gettati a manciate come colorati coriandoli di sagra paesana per rendere fascinosa la facciata del nuovo carrozzone che si metteva in moto, l'intervento salvatore della salute pubblica degli italiani.

L'eclatanza della festa iniziale è stata riasorbita dai debiti, dalle delusioni e dallo sfascio, ma certo non prima di aver soddisfatto quello che ora sembra chiaramente ben delineato, della riforma sanitaria: la soddisfazione partitocratica.

E tutto questo disastro economico, sociale, morale, tecnico e burocratico viene avanti laddove non si è ancora messo mano alla coerente organizzazione del ciclo completo di interventi sanitari che compete ad una nazione civile: scarsa giustizia verso le classi più esposte alla patologia, scarsa attuazione di interventi risolutivi per l'assistenza degli anziani, che vanno rappresentando oltre il 25 per cento della popolazione, scarsi gli strumenti e scarsa la condizione di essere resi operativi con una seria programmazione sanitaria per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e le lunghe degenze riabilitative e non, l'assistenza in ambienti protetti dei cosiddetti malati cronici, che non devono essere legati al cosiddetto posto-letto, la tragedia dei malati in fase preterminale, che vengono scacciati da ogni struttura sanitaria.

Discorso a parte è poi quello della latitanza delle strutture per il recupero e l'assistenza dei tossicodipendenti. I centri che lavorano a questo scopo non hanno un affiancamento igienico-sanitario pubblico adeguato per le epatopatie croniche di tipo virale o tossiche, per le malattie veneree e per gli stati nevropsicotici in particolare.

Tutto sembra invece che inizi e finisca con un processo agli utenti come perversi consumatori di assistenza ed alle strutture private, perverse consumatrici di denaro, laddove cercano di tappare veramente i buchi della latitanza dell'assistenza pubblica, laddove

invece il pubblico sembra brillare per chiarezza adamantina. Bisognerebbe mettere i *tickets* e i tetti sui partiti delle USL.

Esprimo, a nome del Gruppo del MSI-DN, il voto contrario all'attuale disegno di legge che non legittima neanche la speranza di una politica di adeguamento alle necessità della salute pubblica, quando nel mondo civile ci si muove ormai sulle ipotesi della medicina perfezionistica.

Chiediamo, e torneremo a chiedere, il commissariamento simultaneo di tutte le USL perchè fallite ed una conseguente gestione improntata alla legittimazione delle competenze, del tecnicismo e dell'onestà per riparare da zero e rifondare il sistema sanitario nazionale, senza dover essere chiamati periodicamente a riparare i malanni e i dissesti economici e finanziari che ne sono soltanto un aspetto e il più eclatante.

BOMPIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMPIANI. Signor Presidente, signor Ministro, desidero brevemente far presente gli argomenti che motivano il voto favorevole del Gruppo dei senatori della Democrazia cristiana su questo provvedimento.

Per quanto riguarda la tematica sviluppata dagli articoli 2 e 3, già in quest'Aula il nostro Gruppo si esprime favorevolmente in una precedente occasione proprio per i motivi anche oggi richiamati con molta efficacia dal relatore, senatrice Jervolino Russo.

Si tratta di materia che, come è noto, riguarda il principio della partecipazione alla spesa del servizio sanitario nazionale, in particolare, nel settore farmaceutico, principio che è previsto ed adottato, non solamente nel nostro paese, ma in gran parte dei paesi dell'Europa occidentale e in molti di quella orientale e per di più con livelli di partecipazione più elevati rispetto al nostro, del 30 e anche del 40 per cento. L'Italia semmai si distingue per l'ampiezza delle fasce esonerate. Questo, sì, va sottolineato e ciò secondo noi è un atto moralmente dovuto nei confronti delle categorie più deboli, nei casi un cui lo Stato e la comunità debbono gratitudine a chi ha operato nella vita pro-

duttiva del paese anche a prezzo di invalidità personali gravi e permanenti. Anche questo provvedimento porta un contributo sensibile in questa direzione, accollando sul bilancio dello Stato 150 miliardi per il 1984, risultanti dal minore introito previsto dall'esazione dei *tickets*. Noi siamo sicuri che molti di coloro che potranno usufruire di questo beneficio si renderanno conto dello sforzo che, in questa difficile contingenza economica, viene fatto da parte del Governo. D'altronde l'articolo 2 prevede che il Governo debba individuare le forme morbose di particolare rilevanza nelle quali l'esigenza di una terapia cronica, cioè prolungata nel tempo, renda necessaria la completa esenzione dal pagamento dei *tickets*. Si ha quindi una protezione ampia della salute del cittadino.

È chiaro che i senatori della Democrazia cristiana, e in particolare coloro che operano nella Commissione sanità, considerano la linea presa dal Governo riguardo ai *tickets* come una linea di necessità e non come una scelta filosofica, politica e sociale e si riservano di valutare il vantaggio complessivo recato all'erario dalle modifiche recentemente apportate al prontuario terapeutico.

Circa l'altro argomento che viene trattato ampiamente dall'articolo 1, i membri della Commissione sanità della Democrazia cristiana hanno già fatto presente, nella discussione avvenuta in Commissione, le loro perplessità relative all'attribuzione ai futuri esercizi finanziari di ulteriori spese di 3.400 miliardi che, aggiungendosi ai fondi necessari per il ripiano dei debiti pregressi delle unità sanitarie locali, porta alla somma di 7.000 miliardi, cosa che rischia certamente di appesantire la manovra finanziaria complessiva. Forse meglio sarebbe stato ricalcolare il fondo sanitario nazionale su cifre più aderenti alla realtà, fatto, questo, che però oggi è possibile per il migliorato flusso delle informazioni dalla periferia al centro, risultato del quale dobbiamo dare atto positivamente all'azione di organizzazione e di pressione esercitata dal Ministero della sanità. Riconosciamo tuttavia che l'aumento del 10 per cento, come il Governo ha proposto, permette un miglioramento reale della situazione, consentendo di portare il fondo sanitario nazionale a 37.500 miliardi per il 1984,

migliorando quindi anche la base di partenza per il fondo sanitario del 1985, se si considera l'aumento previsto per quest'anno finanziario del 7 per cento in più rispetto al 1984.

Se oggi non è stato possibile proporre di più — e prendo atto delle dichiarazioni esplicite del Governo a questo proposito — come appartenenti al Gruppo senatoriale della Democrazia cristiana operante in sanità ci riserviamo tuttavia di esercitare il massimo, diligente controllo sull'andamento della spesa sanitaria, nei limiti in cui il Parlamento può intervenire ed ha i mezzi e l'autorità per farlo, sempre con l'obiettivo di contenere gli sprechi e di promuovere l'assegnazione di mezzi necessari al funzionamento del servizio sanitario nazionale, purchè si passi dall'ottica del «pie' di lista» a quella del *budget*.

Colgo l'occasione per riaffermare la nostra disponibilità di dibattere in quest'Aula tutti i problemi riguardanti la sanità. Do atto, anche a nome dei colleghi, degli sforzi positivi compiuti dal Governo in questi ultimi mesi per rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo del servizio nazionale e ribadisco, infine, la volontà del Gruppo senatoriale della Democrazia cristiana di operare in coerenza ai principi di solidarietà sociale che, del resto, sono quelli della legge n. 833 del 1978, pur rimuovendo dalla legge stessa tutte le zone di ambiguità e chiarendone gli aspetti oscuri che vi sono contenuti, ma certamente senza rinunciare a questa nostra connotazione di apertura verso la socialità. (*Applausi dal centro*).

SELLITTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SELLITTI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il decreto-legge che stiamo esaminando per il voto di conversione, a nostro parere raccoglie ed integra le norme che nonostante la decadenza dei due precedenti decreti sono tuttora valide ed attuali.

Non occorrono lunghe argomentazioni per motivare il voto favorevole, del resto in gran

parte già illustrate nelle precedenti discussioni e così bene dal relatore. Vale tuttavia la pena di sottolineare l'importanza dei contenuti dell'articolo 1 che risulta innovativo rispetto ai testi precedentemente esaminati e che, con la presa d'atto da parte del Governo della insufficiente dotazione del fondo sanitario nazionale per il 1984, autorizza la riformulazione delle previsioni di spesa delle unità sanitarie locali con una maggiorazione del 10 per cento sulla entità di spesa realizzata nel 1983. Si tratta di una disposizione indispensabile ed urgente che, senza alterare il quadro delle compatibilità finanziarie complessive, mette realisticamente in condizione gli operatori sanitari regionali di gestire una entità di risorse bloccata, ma correlata ai livelli di spesa storica consolidata.

Di non minore esigenza agli effetti della compatibilità tra economicità ed equità nella erogazione del servizio sanitario nazionale risultano le misure proposte in ordine ai limiti di reddito, rispetto ai quali viene riconosciuta l'esenzione dal pagamento dei *tickets* per talune prestazioni, nonché quelle dirette ad integrare le già varate disposizioni restrittive in materia di prontuario terapeutico con la delega al Governo ad individuare proprio i casi di morbosità che esentano *ad personam* dal pagamento del *ticket*.

Il blocco temporaneo dei prezzi dei prodotti farmaceutici, la facoltà concessa al Ministro della sanità di disporre l'accesso alle strutture delle unità sanitarie locali per ogni accertamento connesso alle esigenze della programmazione sanitaria nazionale, così come le disposizioni che meglio chiariscono gli aspetti della fiscalità individuale, collegata ai benefici ed alle detrazioni previste per l'eventuale accesso agevolato alle prestazioni sanitarie, risultano certamente in linea con il quadro normativo entro cui evolve il sistema sanitario nazionale.

Nel ribadire la favorevole posizione del Gruppo socialista, in rappresentanza del quale intervengo, confermo l'orientamento del mio partito in ordine alla opportunità e validità delle misure proposte. Certo non nascondiamo i problemi che tuttora richiamano l'attenzione del Parlamento su questo delicato comparto istituzionale e siamo con-

sapevoli della necessità di ulteriori ed importanti misure per il buon governo della nostra sanità pubblica.

Sappiamo pure di quale grande portata siano i problemi che occorre risolvere e che vanno dal miglioramento *tout court* dell'attuale livello dei servizi, troppo carenti in molte aree del paese, a quelli della riduzione degli sprechi, del rilancio degli investimenti per la riqualificazione del patrimonio, della razionalizzazione delle strutture e dell'equilibrato impiego del personale.

Una definitiva e rapida approvazione del decreto è quindi imposta anche dalle esigenze di dare via libera, finalmente, all'esame dei numerosi problemi aperti, evitando di creare ulteriori incertezze nel quadro normativo di per sé già così complesso.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, esprimo voto favorevole al disegno di legge di conversione da parte del Gruppo socialista. *(Applausi dalla sinistra, dal centro-sinistra e dal centro).*

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, recante misure urgenti in materia sanitaria».

È approvato.

Per lo svolgimento di una interrogazione

SALVATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATO. Intervengo per sollecitare la risposta ad un'interrogazione presentata da me e dal presidente del Gruppo comunista, senatore Chiaromonte, il 24 gennaio 1984 e riportata nel resoconto stenografico n. 52 con il numero 3-00259, riguardante la vicenda della Cassa stabiese.

Sollecitiamo la risposta urgente non soltanto perchè sono trascorsi tanti mesi e quindi non si capisce come l'attività di controllo dei parlamentari possa essere efficace, ma

soprattutto perchè notevole rimane nei comuni interessati a questa vicenda e nelle migliaia di cittadini colpiti dalla chiusura della Cassa stabiese, lo stato di tensione e di preoccupazione. Nonostante le promesse fatte dal ministro Gorla, già alcuni mesi fa, ancora non si vede alcuna schiarita, nè questi cittadini, soprattutto famiglie di lavoratori, sanno se i loro diritti saranno tutelati.

Per questi motivi noi pensiamo che in quest'Aula, al più presto, bisognerà affrontare la discussione su questa delicata materia.

PRESIDENTE. Le assicuro, onorevole collega, che la Presidenza si renderà interprete presso il Governo di quanto da lei richiesto e sollecitato.

Mozioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza.

DE CATALDO, segretario:

CROLLALANZA, RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, POZZO, BIGLIA, MITROTTI, FINESTRA, FILETTI, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO, PISANÒ, SIGNORELLI. — Il Senato,

preso atto:

1) che recenti avvenimenti — quali la estradizione di Sindona e le rivelazioni giudiziarie di taluni esponenti dei vertici della criminalità organizzata — hanno riproposto l'attualità di un approfondito dibattito sulle relazioni della maggioranza e delle minoranze, rese al Parlamento a conclusione dei lavori della Commissione di inchiesta sul caso Sindona;

2) che risulta indispensabile che il Senato della Repubblica sia informato di tutti i nuovi elementi emersi negli atti giudiziari conclusivi dei procedimenti per il fallimento delle banche sindoniane e per l'omicidio dell'avvocato Ambrosoli, anche per la definizione di eventuali responsabilità di ordine po-

litico o — quanto meno — di persone ed organismi preposti alla tutela, alla vigilanza e all'ordine pubblico;

3) che taluni specifici quesiti rivolti al Ministro del tesoro, e di cui è espressa richiesta nella relazione di minoranza del senatore Rastrelli, non hanno avuto fino ad oggi alcun riscontro;

4) che il contesto generale dei fatti e degli atti, oggetto dell'inchiesta della Commissione bicamerale, rende necessario in sede parlamentare l'esame dei comportamenti e delle attività del Presidente del Consiglio dell'epoca, onorevole Giulio Andreotti, che oggi è membro del Governo quale responsabile del Dicastero degli affari esteri,

impegna il Governo:

a) a riferire sulle misure adottate nei confronti di coloro che — investiti di responsabilità di Pubblica Amministrazione ed in funzione di controllo — hanno consentito, con comportamenti quanto meno ommissivi, l'espansione del cosiddetto impero sindoniano prima del clamoroso fallimento e dopo questo;

b) a comunicare se e quali iniziative organizzatorie siano state assunte per impedire il protrarsi ed il ripetersi di attività paralegali, che coprono di fatto ampi e complessivi disegni criminosi, tenuto conto che al « caso Sindona » è seguito il « caso Calvi » con tutte le implicazioni da Gelli allo IOR;

c) ad assumere immediatamente la propria valutazione in ordine alle eventuali responsabilità del Presidente del Consiglio e del Ministro del tesoro all'epoca dei fatti e, conseguentemente, ad assumere la necessaria decisione in ordine all'attuale direzione del Ministero degli affari esteri.

(1 - 00044)

Interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

DE CATALDO, segretario:

CONSOLI, CANNATA, PETRARA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se il Governo è a conoscenza del grave e tragico incidente, avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 10 ottobre 1984, nello stabilimento di Taranto della « Nuova Italsider », nel quale sono morti due operai ed altri cinque sono rimasti gravemente feriti;

se risulta al Governo il quadro di assurde ed intollerabili responsabilità che emerge dalla dinamica dell'incidente, se è vero che nel convertitore dell'ARCC/1, sul quale i lavoratori erano intervenuti per la manutenzione, erano presenti forti quantitativi di un gas assai pericoloso, qual è l'argon, e se è vero che i soccorsi sono stati prestati senza la celerità e l'attrezzatura richieste dalla gravità dell'incidente;

se risulta, inoltre, al Governo che in questa grande fabbrica del Mezzogiorno (la quale, peraltro, per tutto un periodo della sua storia, era stata tristemente famosa per la lunga catena degli « omicidi bianchi ») si sta verificando negli ultimi tempi una recrudescenza degli incidenti sul lavoro, in conseguenza, come da tempo denunciano i lavoratori ed i sindacati, di indirizzi gestionali ed organizzativi dell'attuale direzione dello stabilimento incapaci di conciliare giusti obiettivi di produttività con la prioritaria esigenza di garantire condizioni di lavoro sicure;

quali provvedimenti il Governo intende assumere con urgenza perchè siano punite eventuali responsabilità e siano assicurate ai lavoratori del centro siderurgico di Taranto condizioni umane e civili di lavoro.

(2ª - 00205)

CARTIA. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso:

che nel 1969 venne registrato presso il Ministero il vaccino anti-erpetico prodotto dai laboratori « Diamant » di Parigi;

che esso veniva composto con estratti di virus erpetici inattivati con irradiazione controllata e sospesi in supporto liquido con antibiotici;

che detto vaccino avrebbe dovuto servire ad immunizzare contro i virus erpetici tutti coloro che presentavano una periodicità di manifestazioni dermatologiche di natura erpetica;

che la sua distribuzione in Italia venne curata dalla «Recordati»;

che sebbene detto vaccino non avesse raggiunto mai avamposti di trionfalismo terapeutico lo si tenne in commercio sino alla data della sua revoca, avvenuta il 14 giugno 1979 con decreto ministeriale n. 5254/R;

che tra la data di registrazione (1969) e quella di revoca (1979) la letteratura medica si andò infoltendo di lavori sulla cancerogenicità dei virus erpetici (Rapp F. e Schlesinger R.W. nel 1969; L. Lee nel 1971; E.D. Kieff e Graham B.J. nel 1972; professor Giulio Tarro nel 1973) trasfusi nel libro «Virologia oncologica», 1979, Idelson, NA;

che è convinzione di eminenti studiosi che i virus erpetici contenuti nel vaccino oggetto di questa interpellanza appartenessero anche al ceppo oncogeno, attuando la loro patogenicità per integrazione del loro DNA nelle cellule;

che nel 1976 i laboratori farmaceutici francesi «Diamant» sospesero la produzione del vaccino in questione e lo ritirarono dal commercio a causa di problemi connessi alla contaminazione del ceppo generativo,

si chiede di conoscere:

se il Ministero fosse al corrente, durante il decennio 1969-1979, delle esperienze virologiche sugli herpes virus oncogeni, pubblicate da diversi autori su stampa medica e biomedica;

nel caso in cui il Ministero fosse al corrente della cancerogenicità di determinati ceppi di virus erpetici, perchè non ha considerato l'ipotesi che nel vaccino anti-erpetico «Diamant» potessero trovarsi anche virus erpetici oncogeni;

per quale motivo il Ministero non si allarmò quando i laboratori «Diamant» sospesero la produzione del vaccino;

perchè il Ministero aspettò altri tre anni circa dalla data in cui la «Diamant» ne sospese la produzione per revocarlo con decreto n. 5254/R.

(2 - 00206)

CHIAROMONTE, CALICE, GIURA LONGO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali l'ENI si rifiuta di applicare l'accordo stipulato il 4 aprile 1981 fra l'ASAP (in rappresentanza di ENI, ANIC e INDENI) e la Federazione sindacale nazionale dei lavoratori chimici (FULC), le organizzazioni sindacali territoriali della Basilicata e i consigli di fabbrica degli stabilimenti di Pisticci, Ferrandina e Tito.

Gli interpellanti fanno notare come da allora ad oggi sia andata avanti, in realtà, una sistematica azione di smobilitazione industriale e come ancora oggi pesanti e gravi siano le minacce di ulteriore smobilitazione.

Gli interpellanti chiedono di conoscere gli intendimenti del Governo in merito all'avvenire industriale della Basilicata ed i modi in cui il Governo vuole intervenire in una situazione tanto disagiata.

(2 - 00207)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DE CATALDO, segretario:

LIBERTINI, POLLIDORO, NESPOLO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Sulla incredibile vicenda dell'assegnazione degli alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni situati a Venaria (86 alloggi) e in via Ivrea a Torino (126 minialloggi).

Entrambi i fabbricati sono ultimati da due anni, eppure rimangono vuoti in ragione dell'assurda lentezza delle procedure di assegnazione, e ciò avviene in un'area metropolitana dove sono in atto 20.000 sfratti e dove 1.500 famiglie, già sfrattate, attendono dal comune l'assegnazione di case.

Nel febbraio 1984, in seguito ad una manifestazione di protesta organizzata dal PCI, la graduatoria per gli alloggi di Venaria fu

inviata a Roma, ma l'esito finale non si è ancora avuto. Per gli alloggi di via Ivrea a Torino è stato emesso il bando di concorso (si tratta di una casa-albergo), ma anche qui i tempi appaiono lunghi.

Gli interroganti, nel denunciare una tale situazione indecorosa, chiedono di conoscere quali misure immediate intende attuare il Governo per garantire una rapidissima assegnazione di tutti gli alloggi sopra indicati.

(3 - 00579)

FRASCA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere le ragioni per le quali è stata soppressa la trasmissione sulla mafia che il TG-2 avrebbe dovuto realizzare nella serata di martedì 9 ottobre 1984 e se ciò è avvenuto — come riferisce la stampa — a seguito di pressioni del capo dell'ufficio stampa della Democrazia cristiana.

(3 - 00580)

COLOMBO SVEVO, CECCATELLI, CO-DAZZI, MARTINI, JERVOLINO RUSSO, COLOMBO Vittorino (V.), ROMEI Roberto, FONTANA, SALVI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Esaminata la relazione semestrale del garante sull'attuazione della legge per l'editoria e condividendo la tesi, presente nella relazione, che la norma di cui al quinto comma dell'articolo 24 debba essere letta nel senso che i contributi vadano in ogni caso concessi ai periodici il cui contenuto abbia carattere politico, sindacale, religioso, economico e sportivo, e che per i periodici che non rientrano in queste fattispecie i benefici possono applicarsi secondo il criterio del « valore culturale », in relazione cioè « all'idoneità del periodico a costituire concretamente per il lettore, a qualsiasi livello di istruzione sia, un motivo di crescita civile, intellettuale e morale », secondo i valori tutelati dalla Costituzione, gli interroganti chiedono di conoscere:

i criteri in base ai quali la Commissione ha classificato come « culturali » determinati periodici;

i criteri in base ai quali è stata definita la misura del contributo erogato;

se si ritiene compatibile con l'impostazione della relazione stessa del garante e con lo spirito della legge l'erogazione di contributi a pubblicazioni notoriamente fondate sull'elemento pornografico;

quali orientamenti si intendono assumere per offrire criteri obiettivi alla classificazione, rispondenti allo spirito della legge;

se non si ritiene utile dare indicazioni di priorità nel settore della informazione politico-sociale (ad esempio, settimanali di informazione a diffusione locale), nel settore delle pubblicazioni volte a finalità sociali (quindi dell'emigrazione e delle iniziative di solidarietà sociale) e nel settore in crisi della stampa femminile qualificata.

(3 - 00581)

FRASCA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere le ragioni per le quali non si è fatta finora piena luce sul sistema di potere — consistente in palesi, reiterate violazioni di legge, in gravi fatti di malcostume e nella pericolosità stessa di alcuni amministratori — con il quale è stato finora gestito il comune di Stilo (RC), nonostante le denunce più volte avanzate in seno al Consiglio comunale e gli esposti più volte fatti pervenire alla competente autorità giudiziaria.

Osserva l'interrogante che, da notizie in suo possesso, risulta che: molti degli amministratori comunali hanno gravi precedenti penali e taluni sono stati persino condannati per associazione a delinquere di stampo mafioso; altri si sono resi responsabili di reati ai danni della Pubblica Amministrazione; lo stesso sindaco ha costruito senza concessione edilizia un enorme palazzo ed ha fatto eseguire su terreni di sua proprietà lavori di forestazione a spese dello Stato; gli appalti e la conduzione di lavori pubblici vengono effettuati nel più assoluto disprezzo della legge ed in piena confusione fra pubblico e privato; la gestione della cosa pubblica, insomma, viene condotta all'insegna dell'affarismo, del parassitismo, del profitto personale.

Tutto ciò, aggiunge l'interrogante, avviene, ovviamente, in un clima di intimidazione di

autentico stampo mafioso contro chi dovesse dissentire. Fatto sta, comunque, che nè l'autorità giudiziaria, nè quella di Governo hanno finora mosso un dito perchè venisse debellata la situazione sopra descritta.

L'interrogante chiede, quindi, di sapere quali iniziative si intendono intraprendere al fine di ottenere il ripristino della legalità in una comunità, come quella di Stilo, che vanta, oltretutto, una grande tradizione storica e culturale.

(3 - 00582)

MASCAGNI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere in base a quali norme giuridiche e a quali criteri didattici nei conservatori statali di musica l'anno scolastico 1984-85 non è iniziato l'8 ottobre, secondo il decreto in proposito emanato dal Ministro, ma avrà inizio il prossimo 22 ottobre, mentre le sole scuole medie annesse — a quanto è dato sapere — hanno avviato le lezioni, ma non quelle riguardanti la parte musicale.

Si è saputo che nell'ambito del Comitato orizzontale per le istituzioni dell'istruzione artistica, sezione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, riunito in sede istruttoria, si sono manifestate posizioni contrastanti a proposito della data d'inizio delle lezioni nei conservatori, tra l'8 ottobre e il 29 ottobre (apertura delle accademie), data, questa, patrocinata da ben individuati centri di sovversione antisindacale, dediti unicamente all'incentivazione di un lassismo troppo diffuso nei conservatori.

In tale generale incertezza, il Ministero altro non ha saputo fare, a quanto risulta, che unificare l'apertura dei conservatori e delle accademie al 22 ottobre prossimo. Non si dimentichi che alle accademie si accede col diploma di scuola secondaria superiore, mentre al conservatorio ci si iscrive con la licenza elementare.

L'interrogante chiede al Governo quali misure intenda adottare per mettere fine a tali inqualificabili atteggiamenti di indifferenza verso il lavoro scolastico, che provocano grave danno agli studenti dei conservatori e suscitano vigorose proteste e moti di sfiducia nelle famiglie interessate.

(3 - 00583)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

LOTTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso: che dal 1977 è in attività a Villa Poma, in provincia di Mantova, lo stabilimento « Acciaierie del Po » facente parte del gruppo Riva;

che lo stabilimento occupa 215 lavoratori, ha una capacità produttiva annua di 220.000 tonnellate ed ha una gestione sicuramente valida, stante la modernità degli impianti sui quali anche di recente sono stati fatti investimenti per oltre 1,5 miliardi di lire;

che la Regione Lombardia, nel quadro dei propri interventi per lo sviluppo di attività industriali in apposite aree attrezzate, ha concesso per la costruzione dello stabilimento consistenti contributi;

che la proprietà, in data 28 agosto 1984, ha inoltrato al Ministero, ai sensi della legge 31 maggio 1984, n. 193, domanda per ottenere contributi per la demolizione degli impianti di Villa Poma ed ha già provveduto al trasferimento di 45 lavoratori presso altro stabilimento del gruppo Riva, le « Officine Galtarossa » di Verona;

che, in un recente incontro promosso dall'Amministrazione provinciale di Mantova, l'assessore regionale all'industria ha assunto formale impegno volto ad attivare ogni iniziativa utile a realizzare in Lombardia una riorganizzazione produttiva del settore siderurgico che eviti possibili speculazioni e mantenga in attività gli stabilimenti produttivi, tra i quali va certamente considerato quello di Villa Poma;

che risulterebbe del tutto incomprensibile l'autorizzazione a demolire un impianto con contributi statali quando lo stesso, per la sua recentissima costruzione, si è avvalso di altri contributi pubblici e in assenza di un qualsiasi progetto presentato dalla società volto ad assicurare il reinvestimento del contributo per l'eventuale demolizione in nuove iniziative da attivarsi *in loco*, anche in un settore industriale diverso e con garanzie per l'occupazione;

che in questi giorni la Commissione di cui al settimo comma dell'articolo 2 della

legge 31 maggio 1984, n. 193, ha proceduto agli appositi accertamenti sugli impianti delle « Acciaierie del Po » di Villa Poma;

che lo smantellamento dello stabilimento in parola provocherebbe un ulteriore pesantissimo aggravio della situazione occupazionale in un'area colpita da una crisi che già sta facendo pagare fortissimi costi economici e sociali,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le risultanze degli accertamenti compiuti sugli impianti delle « Acciaierie del Po » da parte della Commissione di cui all'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193;

quale valutazione il Ministro faccia del processo di razionalizzazione del settore siderurgico in Lombardia;

quali decisioni il Ministro abbia già assunto o stia assumendo al fine di evitare, oltre a possibili speculazioni, che il danaro pubblico serva a smantellare impianti industriali produttivi e costruiti con il contributo della Regione, come è nel caso delle « Acciaierie del Po » di Villa Poma.

(4 - 01239)

LOI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Premesso e considerato:

che in data 25 agosto 1984 dalla Questura di Roma, squadra mobile, sezione 3^a, è stata assunta l'iniziativa di richiedere l'elenco di persone d'origine sarda residenti nel territorio di comuni in provincia di Roma, corredato dalle rispettive composizioni familiari, vicende anagrafiche, attività lavorativa e data d'immigrazione;

che il fatto non contribuisce ad attenuare l'inqualificabile clima di sospetto intorno all'emigrazione sarda, già abbondantemente alimentato da non pochi e male informati organi d'informazione inclini ad intraprendere vere e proprie « crociate », quasi che tutti i sardi residenti ed onestamente operanti nel continente italiano formassero una unica « banda » di emeriti delinquenti;

che l'iniziativa della Questura di Roma, più che un censimento delle « persone di

origine sarda », assume tutta la caratteristica di una schedatura generalizzata;

che detta schedatura non coglie l'obiettivo di isolare ed individuare soggetti e patrimoni sospetti, mentre può, invece, determinare l'isolamento indiscriminato dei sardi residenti nei comuni destinatari della richiesta segnalata in premessa,

ciò premesso e considerato, l'interrogante chiede di sapere:

1) quanti comuni sono stati interessati dall'iniziativa tendente a « censire » le persone d'origine sarda e quali hanno evaso la richiesta;

2) chi e per quali motivi reali (giacchè non appare credibile e giustificante la necessità di proteggere i sardi « buoni » da quelli « cattivi ») ha ordinato alla Questura di Roma detto « censimento »;

3) se il Governo non ritenga di intervenire con urgenza al fine di far sospendere l'ignobile e generalizzato accertamento e, nel contempo, ordinare la distruzione degli elenchi pervenuti alla Questura romana, avvertendo, quindi, i comuni che ancora non avessero evaso la richiesta di ritenere nulla la medesima;

4) quale « uso » l'ufficio della Questura di Roma dovrebbe fare, o avrebbe fatto, degli elenchi forniti dai comuni;

5) quali provvedimenti il Governo ritiene di dover assumere nei confronti dei responsabili dell'iniziativa, dal momento che non può non essere considerata illegittima ed inammissibile poichè assume, diversamente da quanto dichiarato alla stampa dagli inquirenti romani, tutta la caratteristica della « schedatura » derivante da ingiusta interpretazione di leggi vigenti.

(4 - 01240)

CECCATELLI, BALDI, MARTINI, COLOMBO SVEVO, PAGANI Antonino, JERVOLINO RUSSO, CODAZZI, ROMEI Roberto, FOSCHI, BOMBARDIERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — La questione del costo dei libri scolastici ha assunto dimensioni di particolare gravità, provocando diffuso e crescente disagio nelle famiglie costrette ad una spesa rilevante e non differibile, disagio

che è particolarmente avvertito nelle famiglie che hanno più di un figlio in età scolare e nei casi di disoccupazione dei membri adulti.

Gli interroganti sono interessati a conoscere:

a) se e quali possibilità ci sono per il Ministro di porre al Governo il problema del costo dei testi scolastici da adottare nelle scuole medie inferiori e superiori;

b) quali possibilità ci sono (nella consapevolezza che la concreta soluzione del problema richiede un periodo di tempo relativamente lungo) per un atto amministrativo che solleciti gli insegnanti a concertare l'uso dei testi meno costosi e, inoltre, a favorire il meccanismo di trasmissione dei testi dalla classe superiore a quella inferiore all'interno della stessa sezione.

L'annuncio di una manovra sui prezzi da adottare per il prossimo anno scolastico, nonchè di un atto amministrativo, in questo periodo, sarebbe recepito come un segno di sensibilità politica verso la « sofferenza » di un così ampio numero di famiglie.

(4 - 01241)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi che hanno impedito finora l'attuazione della legge 2 agosto 1982, n. 528, concepita per mettere ordine nel gioco del lotto abrogando norme vecchie e superate.

(4 - 01242)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, l'interrogazione n. 3-00575, del senatore Milani Eliseo, sui ripetuti, gravi incidenti agli aerei MRCA-Tornado, non solo in Italia, ma anche in Gran Bretagna e nella Germania federale, sarà svolta presso la 4^a Commissione permanente (Difesa).

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 16 ottobre 1984

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta di domani, venerdì 12 ottobre, non avrà luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 16 ottobre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Interpellanze.

II. Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 20,20).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari